

762.

SEDUTA DI LUNEDÌ 20 NOVEMBRE 1967

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GONELLA

INDICE

	PAG.		PAG.
Congedi	40743	CARIOTA FERRARA	40752
Disegni di legge:		CAVALLARO FRANCESCO	40764
(Annunzio)	40743	FORTUNA	40767
(Approvazione in Commissione)	40744	REALE, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	40757
(Deferimento a Commissione)	40772		40770, 40772
(Trasmisione dal Senato)	40743	Proposte di legge:	
Disegno e proposte di legge (Discussione):		(Annunzio)	40743
Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, sulla costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (3846);		(Approvazione in Commissione)	40744
Basso ed altri: Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (996);		(Deferimento a Commissione)	40772
Bozzi ed altri: Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, contenente norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (1120);		(Trasmisione dal Senato)	40743
GUIDI ed altri: Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, relativa alla costituzione e al funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (1231);		Interrogazioni e interpellanza (Annunzio):	
MARTUSCELLI ed altri: Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, contenente norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (1744)	40752	PRESIDENTE	40774
PRESIDENTE	40752	MICELI	40774
		Interrogazioni e interpellanza (Svolgimento):	
		PRESIDENTE	40744
		ALBONI	40749
		RAIA	40746, 40751
		VOLPE, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i>	40745, 40746, 40747, 40748
		Composizione di una Commissione bicamerale	40744
		Corte dei conti (Trasmisione di relazione)	40744
		Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio)	40744
		Ordine del giorno della seduta di domani	40774

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 17.

VESPIGNANI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 16 novembre 1967.
(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Borra, Bova, Cengarle, Vedovato, Veronesi e Zappa.

(I congedi sono concessi).

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate proposte di legge dai deputati:

SCALIA VITO ed altri: « Estensione del trattamento pensionistico del personale navigante al personale di terra dell'aviazione civile » (4581);

VALIANTE: « Modificazioni all'articolo 120 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, per la promozione degli ufficiali del ruolo d'onore » (4582);

BUFFONE: « Integrazione della legge 3 novembre 1952, n. 1789, concernente la posizione di ufficiali che rivestono determinate cariche » (4583);

PIETROBONO e FASOLI: « Deroga all'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione della proposta di concessione di medaglia d'oro al valor militare al comune di Vallerotonda, in provincia di Frosinone » (4584);

PINTUS: « Modifica della legge 7 dicembre 1960, n. 1541, concernente norme integrative del Ministero della marina mercantile e revisione dei ruoli organici » (4586);

PINTUS: « Variazione al limite massimo di età per partecipare ai concorsi indetti da comuni, province e consorzi, in relazione a quanto stabilito in materia per i dipendenti civili dello Stato » (4587);

DURAND de la PENNE: « Modifiche alla legge 15 febbraio 1958, n. 46, sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato » (4585);

VALITUTTI: « Estensione delle disposizioni della legge 19 luglio 1961, n. 716, agli insegnanti della ex scuola cittadina del comune di Fiume » (4588).

Saranno stampate e distribuite. Le prime sei, avendo i proponenti rinunciato allo svolgimento, saranno trasmesse alle Commissioni competenti, con riserva di stabilirne la sede; delle altre, che importano onere finanziario, sarà fissata in seguito la data di svolgimento.

Trasmissioni dal Senato.

PRESIDENTE. Il Senato ha trasmesso i seguenti provvedimenti:

« Estensione alle famiglie degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, delle disposizioni previste a favore delle famiglie degli appartenenti alle forze di polizia caduti vittime del dovere » (approvato da quella IV Commissione) (4589);

« Modifiche alle norme sul reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali dell'arma aeronautica, ruolo naviganti speciale » (approvato da quella IV Commissione) (4590);

Senatore ZENTI: « Deroga temporanea all'articolo 1 della legge 4 dicembre 1966, n. 1066, e alla tabella annessa alla legge 27 ottobre 1963, n. 1431, relative al riordinamento di taluni ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'aeronautica militare » (approvato da quella IV Commissione) (4591).

Saranno stampati, distribuiti e trasmessi alle Commissioni competenti, con riserva di stabilirne la sede.

Annunzio di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Il ministro delle finanze, in data 17 novembre 1967, ha presentato, in base all'articolo 77 della Costituzione, il seguente disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 17 novembre 1967, n. 1036, concernente " Pro-ruga della durata dell'applicazione della addizionale all'imposta generale sull'entrata istituita con la legge 15 novembre 1964, n. 1162 " » (4580).

Sarà stampato, distribuito e trasmesso alla competente Commissione.

Approvazioni in Commissione.

PRESIDENTE. Nelle riunioni del 17 novembre 1967 delle Commissioni, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti provvedimenti:

dalla VIII Commissione (Istruzione):

« Impiego di personale direttivo e docente della scuola elementare in attività parascolastiche inerenti alla istruzione primaria » (*modificato dalla VI Commissione del Senato*) (4115-ter-B);

« Concessione di un contributo straordinario dello Stato alle spese per le celebrazioni nazionali del IV centenario della nascita di Claudio Monteverdi » (*approvato dalla VI Commissione del Senato*) (4485);

GRILLI ed altri: « Norme integrative del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, concernenti il personale insegnante nelle scuole reggimentali » (*modificato dal Senato*) (94-99-B);

dalla XI Commissione (Agricoltura):

BONOMI ed altri: « Termine per gli adempimenti stabiliti dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 e per la presentazione della dichiarazione della produzione del vino relativa alla campagna vendemmiale 1965-1966 » (4216);

Senatori TORTORA e CARELLI: « Modifica all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme sulla repressione delle frodi nella preparazione o nel commercio dei mosti, vini e aceti » (*approvata dalla VIII Commissione del Senato*) (4302);

Senatori COMPAGNONI ed altri: « Modifiche agli articoli 21 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei vini, mosti od aceti » (*approvata dalle Commissioni II e VIII riunite del Senato*) (4303);

LORETI e PREARO: « Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti » (4323), *in un testo unificato e con il titolo*: « Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti » (4216-4302-4303-4323).

**Annunzio
di composizione di una Commissione.**

PRESIDENTE. Il Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione composta di 5 deputati e 5 senatori, prevista dall'articolo 12 della legge 27 luglio 1967, n. 632, per il parere al Governo sulle norme intese ad attuare il coordinamento degli interventi in materia di sistemazione idro-geologica e di difesa del suolo, i deputati: Achilli, Francantonio Biaggi, Busetto, Carra e Rinaldi.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

PRESIDENTE. La Corte dei conti ha presentato, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e per la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, per gli esercizi 1965 e 1966 (Documento XIII, n. 1).

Il documento sarà stampato e distribuito.

**Annunzio
di risposte scritte ad interrogazioni.**

PRESIDENTE. Sono pervenute alla Presidenza dai competenti Ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

**Svolgimento di interrogazioni
e di una interpellanza.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni e di un'interpellanza. Cominciamo dall'interrogazione dell'onorevole Raia, al ministro della sanità, « per conoscere quali provvedimenti abbia adottato o intenda adottare in riferimento ai numerosi casi di tifo, di cui alcuni gravi, registratisi da alcuni giorni ad oggi nel centro abitato di Caltanissetta. L'interrogante chiede altresì di sapere come s'intenda intervenire per cosa sta accadendo a San Cataldo (Caltanissetta) laddove, in violazione dell'articolo 52 del regolamento sanitario comunale e dell'articolo 104 del regolamento generale sanitario approvato con regio decreto 1901, n. 45, avviene l'irrigazione degli orti attraverso l'utilizzazione delle acque reflue del comune. A tal proposito, in risposta ad un esposto presentato in data 19 luglio 1967 il medico provinciale di Caltanissetta con nota del 21 luglio 1967, divisione I.P., prot. n. 7297

così ha risposto: " si fa riferimento allo esposto del signor D'Addeo Vittorio di San Cataldo del 19 luglio 1967 indirizzato alla prefettura dallo scrivente. A seguito esposto del 3 agosto 1965 della signora Martorana Giuseppa questo ufficio interessò l'ufficio del genio civile sulla scorta delle risultanze di un sopralluogo effettuato dai vigili sanitari provinciali presso l'orto del signor Seminatore Salvatore, che aveva innestato un tubo di ghisa alla fognatura e raccoglieva le acque reflue in una vasca sita nel terreno adibito a coltura degli ortaggi. Il 10 settembre 1965 l'ufficio del genio civile informava che la competenza al rilascio di autorizzazione all'uso di acque reflue derivate dalla fognatura cittadina è del comune; pertanto lo scrivente, con nota n. 7132 del 18 settembre 1965, interessava all'uopo vostra signoria codesto ufficiale sanitario, con ordinanza n. 83 del 21 ottobre 1965, ordinava la distruzione delle opere costruite da Seminatore e la signoria vostra, con foglio n. 13977 del 27 ottobre 1965, informava che nessuna concessione era stata rilasciata al Seminatore per l'uso di dette acque reflue. Successivamente il Seminatore il 25 novembre 1965 chiedeva a vostra signoria di revocare l'ordinanza stante che altri conduttori di orti irrigavano gli ortaggi con lo stesso sistema. Con foglio n. 6161 del 6 dicembre 1965 lo scrivente chiedeva notizie degli altri conduttori di orti elencati nell'esposto del Seminatore. Codesto ufficiale sanitario, con nota n. 34 del 3 gennaio 1966, proponeva a vostra signoria di impartire disposizioni all'ufficio tecnico per la distruzione di tutte le opere abusive che deviavano acque reflue dalla fognatura. Il 12 febbraio 1966 con foglio 747/875, lo scrivente chiedeva a vostra signoria i provvedimenti adottati in merito alla proposta dell'ufficiale sanitario. La signoria vostra dopo ripetuti solleciti, con foglio n. 1219 del 4 maggio 1966, trasmetteva copia della delibera della giunta n. 149 del 3 maggio 1966 con cui si invitava l'ufficiale sanitario ad emettere apposita ordinanza con cui fosse fatto obbligo a tutti i conduttori di orti ad uniformarsi — entro un mese — alle norme regolamentari. La signoria vostra, successivamente, con foglio n. 5413 del 23 maggio 1966 trasmetteva copia della delibera della giunta n. 166 con cui si invitava l'ufficiale sanitario ad approntare le proposte relative alla modifica dell'articolo 52 del vigente regolamento comunale d'igiene, concernente appunto la disciplina dell'uso delle acque reflue. Dagli atti di questo ufficio risulta altresì che codesto consiglio comu-

nale, nella seduta del 16 luglio 1966 deliberò con atto n. 73 la modifica del suddetto articolo 52 del regolamento comunale d'igiene. Però il consiglio provinciale di sanità, esaminato tale atto, nella seduta del 22 novembre 1966, espresse parere contrario dal lato tecnico-sanitario alla sua approvazione da parte del competente organo tutorio. Adesso, dall'esposto del signor D'Addeo del 19 corrente, si evince che gli inconvenienti tuttora sussistono. Tanto premesso, poiché l'utilizzazione di acque reflue a scopo di irrigazione di verdure di basso fusto (basilico, lattughe, indivia, prezzemolo, sedano, teneruma, ecc.) rappresenta serio pregiudizio per la pubblica salute ed è espressamente vietata dall'articolo 107 del regolamento approvato con regio decreto n. 45 del 3 febbraio 1901, si invitano la signoria vostra e l'ufficiale sanitario, ciascuno per la parte di propria competenza, ad adottare ogni opportuno provvedimento in proposito indipendentemente dalle norme del citato articolo 52 del regolamento comunale d'igiene vigente in questo comune. Firmato: il medico provinciale Schillaci". Data la gravità della situazione ed il pericolo incombente di una eventuale epidemia, l'interrogante chiede di sapere altresì se non si ritiene opportuno intervenire con estrema urgenza e severità al fine di impedire abusi e favoritismi clientelari, che sono la causa di tanto malessere » (6271).

L'onorevole sottosegretario di Stato per la sanità ha facoltà di rispondere.

VOLPE, Sottosegretario di Stato per la sanità. Nel comune di Caltanissetta si sono verificati, a partire dall'ultima decade di giugno, 28 casi di febbre tifoide di cui 18 in persone abitanti in una stessa strada e gli altri sparsi nel rimanente abitato.

Le indagini epidemiologiche prontamente e rigorosamente svolte dall'ufficio del medico provinciale hanno portato ad evidenziare, quale più probabile causa della infezione, il consumo di verdure provenienti da orti irrigati con acque luride, anche perché la strada in cui si è verificato il maggior numero di casi è ubicata in zona periferica e costeggiata dagli orti in questione. Non sono emersi, nel corso dell'indagine, nuovi elementi atti ad identificare altre possibili fonti di infezione.

Sono stati tempestivamente adottati i provvedimenti profilattici del caso ed in particolare: ospedalizzazione della maggior parte degli infermi; vaccinazioni su vasta scala, con vaccino fornito da questo Ministero; proflassi con cloranfenicolo acquistato dall'amministra-

zione comunale; prelevamento dei campioni di acqua, latte e gelati per le ricerche di laboratorio; potenziamento della campagna di demuscazione; vigilanza assidua sugli orti irrigati con acque reflue.

Il locale ufficio del genio civile ha provveduto, dietro richiesta dell'ufficio del medico provinciale, a diffidare per iscritto tutti i titolari di concessione di acque reflue a non usarle per irrigazione di ortaggi di basso fusto.

Circa l'utilizzazione per uso irriguo di ortaggi di acque reflue in San Cataldo, si fa presente che in data 20 luglio 1967 pervenne anche all'ufficio del medico provinciale di Caltanissetta un esposto a firma del signor D'Addeo Vittorio di San Cataldo, indirizzato al sindaco del comune e per conoscenza alla prefettura, col quale si lamentava che, nonostante un precedente esposto del signor Martorana Giuseppe dell'agosto 1965, nulla era stato finora compiuto nel territorio di San Cataldo per disciplinare l'uso delle acque reflue per irrigazione.

Con nota del 21 luglio scorso, diretta al sindaco di San Cataldo e per conoscenza alla prefettura di Caltanissetta, il medico provinciale ha ordinato di eliminare al più presto gli inconvenienti lamentati.

Per altro lo stesso medico provinciale, in occasione di un'ispezione a San Cataldo, ha chiesto al locale ufficio del genio civile di effettuare accertamenti tecnici per acclarare eventuali infrazioni circa alcune manomissioni di manufatti nelle fognature cittadine. A seguito delle risultanze delle indagini il medico provinciale ha ora provveduto a riferire il fatto all'autorità giudiziaria per i provvedimenti di sua competenza.

PRESIDENTE. L'onorevole Raia ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

RAIA. La risposta dell'onorevole sottosegretario mi pare troppo semplicistica, per cui mi dichiaro insoddisfatto. Questo problema delle acque reflue di San Cataldo, per cui si sono verificati diversi casi di tifo, risale a circa tre anni. In questi tre anni le denunce si sono susseguite senza che mai alcuno abbia voluto intervenire. Nella mia interrogazione avevo voluto essere estremamente largo di informazioni al fine di indurre ad un'accurata indagine sulle ragioni di queste lamentele. Non a caso avevo riportato per esteso la risposta del medico provinciale alla prefettura in seguito all'esposto circostanziato presentato dal signor Vittorio D'Addeo.

Mi sembra quindi che la risposta del sottosegretario sia estremamente deludente. Ho l'impressione che questi casi debbano ancora ripetersi, per la presenza di un volontà tendenzialmente volta a non far cessare gli abusi denunciati e a coprire precise responsabilità. Credo, inoltre, che la notizia della denuncia alla magistratura da parte del medico provinciale di questi reati sia recente.

VOLPE, Sottosegretario di Stato per la sanità. Non soltanto da parte del medico provinciale ma anche da parte del sindaco di San Cataldo.

RAIA. Questa è una cosa interessante. Tuttavia, da quando abbiamo denunciato queste cose, si sono verificati altri dieci casi di tifo nè è vero che i casi si siano verificati in una sola via, per quel che mi risulta.

VOLPE, Sottosegretario di Stato per la sanità. Ho detto che alcuni casi si sono verificati anche nel resto della città.

RAIA. Ella sa, onorevole sottosegretario, perché conosce la situazione, conosce i luoghi, conosce anche i responsabili della situazione in cui si trova il comune di San Cataldo, che altri casi di tifo si sono verificati a San Cataldo e anche a Caltanissetta; e il 18 settembre scorso un caso di tifo si è avuto perfino nella casa del medico condotto di San Cataldo.

Di fronte a questa nuova esplosione della epidemia è intervenuto il medico provinciale il quale ha assunto l'iniziativa di chiudere le fogne, e l'acqua non è stata più dirottata negli orti. Vi è poi stata una riunione al municipio, alla quale era presente l'assessore Manco della democrazia cristiana, che forse ella conosce, onorevole Volpe...

VOLPE, Sottosegretario di Stato per la sanità. No, non lo conosco.

RAIA. ...il quale Manco è interessato direttamente — perché di questo si tratta — in quanto comproprietario di un orto da irrigare con le acque reflue. Ebbene, costui cerca ancora di non tenere conto degli avvertimenti del medico provinciale...

VOLPE, Sottosegretario di Stato per la sanità. Questo lo smentisco in maniera assoluta: è impossibile che abbia responsabilità dirette o indirette nella faccenda.

RAIA. Appunto questo desideravo mettere in risalto nella mia risposta: il fatto che si tenti ancora di irrigare gli orti con le acque

reflue nonostante i reiterati inviti del medico provinciale il quale, da notizie che ho avuto oggi telefonicamente, si è dimesso ed è tuttora in aspettativa proprio perché non sa più a che santo rivolgersi, dopo le molte denunce già fatte, per far cessare questo stato di cose.

VOLPE, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Proprio stamani mi sono occupato della questione, e non mi risulta affatto che il medico provinciale si sia dimesso. Questo per dimostrare che le cose non stanno come dice lei.

RAIA. Dicevo che finora le molte denunce fatte dal medico provinciale non hanno trovato la giusta rispondenza, per cui pare che il medico provinciale sia in aspettativa. Da tutto ciò non può non evincersi che grossi interessi si oppongono all'applicazione delle misure suggerite dallo stesso medico provinciale.

Sta di fatto che tre giorni dopo la chiusura delle fogne, queste vennero manomesse. Il giorno 22 settembre il medico provinciale ha inviato una lettera al genio civile per accertare se veramente si fossero verificate tali manomissioni. Ella oggi, onorevole sottosegretario, ci ha dato notizia che il genio civile, regolarmente, il 29 settembre, con diffida, ha accertato la manomissione delle fogne. Abbiamo saputo, dicevo, che il medico provinciale avrebbe trasmesso gli atti alla procura della Repubblica e a me risulta anche che vi sono dieci denunce. Forse ella non è informato di ciò, perché si tratta di una notizia più recente. Mi risulta anche che l'ufficiale sanitario si sarebbe dimesso (non si tratta del medico provinciale come prima, erroneamente, ho detto) e messo in aspettativa.

Il 6 ottobre il giornale *La Sicilia* di Catania, nel denunciare gli altri casi di tifo a causa degli orti irrigati con le acque reflue, ha avanzato anche l'ipotesi che « grossi interessi facciano da remora alla adozione delle misure suggerite dal medico provinciale o, comunque, le rendano inefficaci; pare — scriveva il giornale — che la commissione antimafia abbia nei suoi programmi d'indagare sulla questione per sottrarre i sancataldesi dall'incubo delle ricorrenti epidemie di tifo ».

Ora, che vi siano interessi da tutelare e che vi sia un collegamento politico, non sembra dubbio in considerazione del fatto che uomini facenti parte dell'attuale giunta e responsabili dei partiti del centro-sinistra (grandi elettori anche di uomini che attualmente hanno responsabilità in questo Governo) sono

direttamente interessati a non rispettare leggi e regolamenti. Ecco perché, a tutt'oggi, non si accertano le ragioni della epidemia e si tenta di minimizzare la gravità dei fatti.

PRESIDENTE. Onorevole Raia, la invito a concludere rapidamente.

RAIA. Sì, signor Presidente, stavo appunto per concludere.

In questo quadro, non solo mi dichiaro insoddisfatto, ma protesto anche contro il Governo per il fatto che a rispondere all'interrogazione sia venuto il sottosegretario che, essendo della stessa provincia ed essendo del partito accusato di questi legami, ci dà quasi l'impressione che nulla si farà per eliminare le cause di questa epidemia, tenuto conto anche delle alte protezioni politiche.

Per parte nostra, signor Presidente, mentre continueremo a denunciare questi legami, non ci stancheremo di vigilare perché la salute dei cittadini di San Cataldo non debba essere messa in pericolo per volontà di persone irresponsabili, le quali si permettono di eludere ogni divieto loro imposto, semplicemente per raggiungere scopi che, naturalmente, contrastano con i diritti dei cittadini di San Cataldo.

VOLPE, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPE, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Signor Presidente, desidero puntualizzare, per non dire protestare, in merito a quanto ha detto l'onorevole Raia, il quale ha alluso a uomini di questo Governo, provenienti da quella zona. Prego l'onorevole Raia di dire chiaramente e pubblicamente chi sarebbero questi uomini corresponsabili. È suo dovere di coscienza il dirlo.

Dopo questa premessa, debbo affermare che nella mia qualità di rappresentante del Governo io, che pure provengo dalla zona in questione, mi assumo personalmente tutta la responsabilità di quanto ho detto nella mia risposta. E le dirò, onorevole Raia, in primo luogo che l'Amministrazione della sanità ha operato tutti i necessari interventi igienico-sanitari ed ha fatto quanto si doveva per l'accertamento delle eventuali responsabilità penali. Ella stesso, onorevole Raia, ha confermato che il medico provinciale ha fatto la sua denuncia all'autorità giudiziaria.

RAIA. L'ho anche dimostrato.

VOLPE, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. L'ho detto io per primo, onorevole Raia. Con questo dimostriamo che, anche nel caso che vi fossero responsabilità, non vi sono corresponsabilità da parte di organi del Ministero della sanità, a tutti i livelli. Vi è stata la denuncia da parte del medico provinciale, e anche la denuncia da parte del sindaco. E invito ancora l'onorevole Raia, il quale parlava di grossi interessi che si sarebbero tutelati, a denunciare quali sarebbero questi interessi, e chi sarebbero gli interessati. Questo è il dovere dell'onorevole Raia.

RAIA. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Onorevole Raia, la prego di non dilungarsi in polemiche e di concludere rapidamente la sua precisazione.

RAIA. Io non ho detto che da parte del Ministero della sanità non si sia intervenuto dopo le interrogazioni...

VOLPE, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. E anche prima!

RAIA. ...e dopo i casi clamorosi di tifo. È evidente ed ovvio che questo intervento doveva esservi. Io ho parlato, invece, di iniziative, di rapporti e di interessi che vi possono essere. Non lo smentisco questo, signor sottosegretario, non per quanto riguarda lei personalmente.

VOLPE, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Dica chi sono questi interessati!

RAIA. Gli interessati a nascondere la verità sono alcuni uomini del suo partito.

VOLPE, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Lo deve dire al magistrato! E i nomi?

RAIA. Signor sottosegretario, se vuole i nomi di persone che sono state e che sono responsabili posso anche farli.

PRESIDENTE. Siamo in sede di interrogazione. Ella deve dichiarare se è soddisfatto o no.

RAIA. Ho già detto, signor Presidente, che sono assolutamente insoddisfatto e ritengo che sia necessaria una maggiore vigilanza perché non avvengano più di questi casi. Quando si tratta della salute dei cittadini non si può scherzare.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione degli onorevoli Alboni, Biagini, Scarpa, Pagliarani, Tognoni, Jacazzi, La Bella, Palazzeschi,

Morelli e Zanti Tondi Carmen, ai ministri della sanità e dell'interno, « per conoscere i motivi per i quali, a distanza di oltre due anni dalla data di promulgazione della legge n. 458 istitutiva dell'ente di diritto pubblico dei mutilati e invalidi civili, non abbiano ancora provveduto ad emanare le previste norme di esecuzione; per sapere se sono a conoscenza che, in conseguenza di quanto sopra, l'ente di diritto pubblico non ha possibilità alcuna di essere costituito su basi democratiche e funzionali, dando origine ad una incresciosa situazione di aspre polemiche, di vivaci contestazioni di ordine morale e legale tra le associazioni di categoria aderenti, alcune delle quali invocano una gestione commissariale dell'ente; se non ritengano che il palleggiamento di responsabilità tra il ministro della sanità e il ministro dell'interno circa il ritardo nella emanazione delle norme di attuazione della legge n. 458 costituisca un atteggiamento di scarso senso di responsabilità, sia in rapporto ai loro compiti di ufficio, sia soprattutto in relazione allo stato di bisogno di milioni di cittadini mutilati e invalidi civili, che dalla costituzione e dal funzionamento democratico del loro ente di diritto pubblico, attendono un efficace aiuto per la soluzione dei loro molteplici e drammatici problemi » (6081).

L'onorevole sottosegretario di Stato per la sanità ha facoltà di rispondere.

VOLPE, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. La predisposizione delle norme regolamentari di esecuzione della legge istitutiva dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili ha richiesto un lungo iter procedurale per la difformità di interpretazione di alcune norme della legge istitutiva che attecchivano ai principi sostanziali cui deve essere informato il regolamento. Ciò ha richiesto un carteggio tra le varie amministrazioni concertanti per spiegare il proprio punto di vista, e le norme — una volta elaborate — hanno formato oggetto di studio congiunto tra il Ministero della sanità e il Ministero dell'interno. Solo recentemente si è pervenuti alla redazione di un testo coordinato che è stato trasmesso al Ministero dell'interno. Il 17 luglio scorso il dicastero dell'interno ha sottoposto il regolamento all'esame, per il parere, del comitato centrale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili ai sensi dell'articolo 18 della legge istitutiva. Tale parere è stato espresso in data 23 settembre 1967. Il Ministero dell'interno provvederà ad inviare lo schema del regolamento al Consi-

glio di Stato per il prescritto parere e successivamente a sottoporlo alle determinazioni del Consiglio dei ministri.

PRESIDENTE. L'onorevole Alboni ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

ALBONI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io devo innanzitutto deplorare l'inspiegabile, direi ingiustificato, ritardo con cui l'onorevole sottosegretario è venuto a rispondere ad una interrogazione di parecchi mesi fa, che fra l'altro fa seguito ad alcune altre precedentemente presentate, sulla stessa materia e rimaste lettera morta.

A me pare di dovere sottolineare il fatto, abbastanza increscioso, di un ministero che si distingue rispetto agli altri per una sorta di resistenza nei confronti del controllo del Parlamento, attuato attraverso l'istituto dell'interrogazione.

I parlamentari del mio e di altri gruppi di questa Camera, infatti, hanno presentato su diverse questioni una serie di interrogazioni alle quali il ministero non ha mai voluto dare una risposta. Questo atteggiamento io denuncio qui stasera, proprio per segnalare un modo di agire nei confronti del Parlamento, assolutamente inspiegabile ed ingiustificato.

Per quanto concerne il merito della risposta che l'onorevole sottosegretario ha dato alla mia interrogazione, io devo dichiarare la mia profonda insoddisfazione.

L'onorevole sottosegretario sa, come sanno i colleghi, che i mutilati ed invalidi civili italiani sono riusciti, attraverso lunghe lotte e duri sacrifici, a conquistare in questi anni tre leggi: una legge sul collocamento; una legge istitutiva dell'ente di diritto pubblico e una legge per l'assistenza sanitaria ed economica a favore della categoria. Ebbene, io devo dichiarare che nessuna di queste tre leggi, ad eccezione dell'ultima, la legge n. 625, per una parte modesta, è oggi operante. La legge n. 1539 sul collocamento è stata snaturata, svalutata e resa inoperante dal parere del Consiglio di Stato richiesto dai ministeri competenti. La legge n. 458, oggetto della mia interrogazione, istitutiva dell'ente di diritto pubblico, è una legge la cui applicazione è ancora di là da venire, nonostante le parziali assicurazioni che l'onorevole sottosegretario questa sera ha dato. La legge n. 625, di cui ho detto, ha avuto sinora un funzionamento per così dire a singhiozzo, per cui vi sono ancora oggi centinaia di migliaia di invalidi civili che attendono di essere sottoposti a visita medica di controllo per essere ricono-

sciuti tali; e decine di migliaia di altri che sono ancora privi dell'assegno economico relativo alla loro condizione di invalidità totale e assoluta.

A me pare che di fronte a questa evidente, macroscopica carenza del potere esecutivo rispetto alle esigenze che vengono profondamente e drammaticamente sentite dalla categoria, noi non possiamo non elevare la nostra ferma protesta. Noi non siamo teneri nei confronti di certi « carrozzoni » che sono stati istituiti e che si ha in mente forse di istituire. Non siamo stati teneri, anzi siamo stati fermi oppositori dell'istituzione dell'ente di diritto pubblico dei mutilati ed invalidi civili, avendo ritenuto che questi enti di categoria possano rappresentare, come tuttora rappresentano tipici centri di carattere clientelare ed elettorale, molto spesso sperperatori del pubblico denaro e incapaci di realizzare le loro finalità d'istituto.

Troppi esempi di malcostume, troppi esempi di cattiva amministrazione hanno fornito questi « carrozzoni » perché da parte nostra si possa modificare il parere su questo tipico modo di organizzare l'attività assistenziale di talune categorie.

Noi siamo sempre del parere — e lo vogliamo sottolineare oggi proprio in rapporto a questo problema — che le esigenze della tutela degli interessi morali, sanitari ed economici dei mutilati ed invalidi civili come di qualsiasi altra categoria, possano e debbano essere affrontate attraverso l'applicazione del capitolo VII della programmazione quinquennale, volto a garantire la sicurezza sociale per tutti i cittadini italiani. Soltanto la sicurezza sociale può risolvere nel suo ambito e in termini razionali e definitivi il problema di una effettiva assistenza sanitaria e della tutela delle categorie più sfortunate.

Però è evidente che esiste anche un problema immediato il quale postula l'applicazione di talune leggi che il Parlamento ha approvato e che debbono trovare una loro traduzione concreta.

La legge istitutiva dell'ente di diritto pubblico dei mutilati ed invalidi civili è stata disattesa per anni; è stata approvata il 23 aprile 1965, e dopo quasi tre anni ancora attendiamo le relative norme di esecuzione. La responsabilità di questa situazione è attribuibile a più ministeri. In ogni caso sono passati moltissimi mesi mentre la categoria interessata è stata praticamente abbandonata alla mercé di interessi non chiari e puliti.

Il problema, attualmente, è quello di disciplinare la situazione di estrema confusio-

ne esistente, concedendo alla categoria interessata lo strumento legislativo che questa aveva chiesto al Parlamento. L'onorevole sottosegretario ha affermato, questa sera, che esiste un testo coordinato di norme di esecuzione della legge che è stato trasmesso al Ministero dell'interno e dovrà essere successivamente esaminato dal Consiglio di Stato. « Campa cavallo che l'erba cresce », diciamo noi. Molto probabilmente nel corso della prossima legislatura dovremo presentare nuove interrogazioni per sapere la sorte delle norme di esecuzione della legge n. 458.

Nel concludere, mi dichiaro profondamente insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, sia per quanto riguarda gli aspetti generali del problema, sia per quanto riguarda l'aspetto particolare della mancata emanazione delle norme di esecuzione della legge n. 458, istitutiva dell'ente di diritto pubblico dei mutilati e invalidi civili.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Roberti, ai ministri dell'interno e della sanità, « per conoscere: 1) quali iniziative abbia preso il Governo per accertare le cause e per fronteggiare i pericoli del doloroso fenomeno di mortalità infantile verificatosi nel comune di Arienzo San Felice in provincia di Caserta; 2) quali misure urgenti e risolutive il Governo abbia preso ed intenda prendere per evitare il propagarsi ed il ripetersi delle dolorose vicende nella ipotesi che trattasi, come pare, di una infezione dovuta principalmente alla assoluta carenza di norme igieniche, di fognature, di impianti di nettezza urbana, ecc. nel comune suddetto; 3) quali provvedimenti il Governo abbia preso o intenda prendere per accertare e colpire le eventuali responsabilità della suddetta abnorme situazione di cose, responsabilità che non possono non risalire anche alla locale amministrazione provinciale e comunale; l'interrogante sottolinea che quest'ultima si è più volte resa colpevole di gravi irregolarità amministrative, segnalate ufficialmente e ripetutamente dall'interrogante e dai consiglieri comunali del MSI alle autorità tutorie e centrali, senza che però dette segnalazioni e denunce abbiano avuto alcun seguito » (6158).

A richiesta dell'interrogante, a questa interrogazione sarà data risposta scritta.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Raia, ai ministri della sanità e del lavoro e previdenza sociale, « per conoscere quali provvedimenti intendano adottare in relazione al seguente esposto inviato dalla Federazione ita-

liana lavoratori tessili e abbigliamento all'ispettorato del lavoro e al medico provinciale di Palermo in data 22 maggio 1967: " La scrivente organizzazione sindacale invita codesto ispettorato e il signor medico provinciale a volere accertare da quale causa dipendono i disturbi cui sono affetti i lavoratori e le lavoratrici della ditta Manifattura tessile siciliana di Campofelice di Roccella. Gli stessi lavoratori accusano da qualche tempo la seguente sintomatologia: tosse continua senza espettorazione, febbre, costrizione toracica e affanno alla respirazione, vomito, cefalea, ecc. Tali disturbi incominciarono a verificarsi non appena si diede inizio alla lavorazione di una differente qualità di cotone proveniente dal Perù. Secondo quanto affermano i lavoratori, detto cotone non è stato sottoposto ai dovuti accertamenti ed è stato posto in lavorazione senza il regolare certificato. Pertanto, poiché il fatto da noi denunciato è veramente grave e non può essere trascurata una approfondita indagine, soprattutto per tutelare la salute dei lavoratori e delle loro famiglie, rinnoviamo la richiesta di immediato intervento " » (5951).

L'onorevole sottosegretario di Stato per la sanità ha facoltà di rispondere.

VOLPE, Sottosegretario di Stato per la sanità. Dagli accertamenti all'uopo effettuati dal competente ispettorato del lavoro in merito ai disturbi accusati da alcuni dipendenti dello stabilimento di Campofelice Roccella della società per azioni Matesi, è risultato che i disturbi stessi, costituiti essenzialmente da tosse con espettorazioni, senso di difficoltà nel respiro e, in qualche caso, da fugaci pruriti diffusi, hanno riguardato 13 dipendenti, tutti di sesso maschile.

Due di essi, che hanno accusato anche manifestazioni accessionali di tipo asmatico, a loro dire non hanno sinora tratto sensibile giovamento dalle varie cure praticate. Nei restanti soggetti, a seguito di terapia desensibilizzante e antispastica, i disturbi si sono andati attenuando, e gli stessi ora lamentano soltanto tosse con espettorato, che insorge nelle ore serali od al mattino; da parte di alcuni è stato notato che tale sintomatologia regredisce ulteriormente allorché si assentano dal lavoro, e si fa più evidente alla ripresa.

Le manifestazioni cliniche sono provocate più che dall'azione irritante delle polveri, soprattutto da reazioni di tipo allergico, la cui responsabilità può essere attribuita a sostanze di natura proteica presenti nel cotone o ad inquinamento delle fibre con ifomiceti (*penicil-*

lum, *mucor* e *aspergillum*) o batteri (*aerobacter cloacae* o *areogenes*).

Nel caso in specie l'esame batteriologico di un campione di cotone grezzo e di un altro cotone raffinato del « Pira peruviano », eseguito presso l'istituto d'igiene dell'università di Palermo, ha permesso l'isolamento di un organismo che, per i suoi caratteri morfologici e biochimici, è da catalogare nella famiglia delle *Brevibacteriaceae* genere *Brevibacterium*.

Oltre alle sopraccitate manifestazioni a carico dell'apparato respiratorio non è escluso che nel periodo sopra indicato si siano verificate manifestazioni di tipo orticarioide o riacutizzazione di pregressi fatti bronchitici a carico di altri operai.

Nel corso del sopralluogo alla fabbrica è stato constatato che, quantunque siano installati adeguati impianti per l'igiene personale degli operai (docce, lavabi, eccetera), il funzionamento di detti impianti non è regolare anche perché, per ragioni di economia, la direzione non assicura l'erogazione di acqua calda.

Il medico provinciale di Palermo ha invitato l'ispettorato provinciale del lavoro, cui a norma della legge n. 303 del 20 marzo 1956 compete la vigilanza sulle norme d'igiene del lavoro negli opifici, a diffidare la società ad eliminare i gravi inconvenienti e le deficienze igieniche sopra specificate.

Circa l'affermazione dei lavoratori, secondo la quale il cotone peruviano non è stato sottoposto ai dovuti accertamenti ed è stato posto in lavorazione senza il regolare certificato, si fa presente che, in base alla legislazione vigente, non esiste l'obbligo del controllo né sono necessarie le certificazioni preventive su detta merce di provenienza estera.

L'ufficio del medico provinciale di Palermo continuerà l'azione di oculata vigilanza sanitaria sugli operai e sulle condizioni d'igiene ambientale del predetto stabilimento.

PRESIDENTE. L'onorevole Raia ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

RAIA. Sono moderatamente soddisfatto nel senso che sono state espletate delle indagini per accertare l'esistenza della grave situazione che era stata denunciata. Il fatto che vi sia stata una intossicazione che riguardava un po' tutti i lavoratori, indica la fondatezza della denuncia.

Devo dire, onorevole sottosegretario, che alcune di queste forme di intossicazione continuano a persistere. Posso affermare ciò in base a notizie ricevute recentissimamente.

VOLPE, Sottosegretario di Stato per la sanità. Si tratta di fatti allergici.

RAIA. Sarà un fatto allergico, sta di fatto però che da quando si lavora cotone che viene dal Perù si sono manifestati questi fenomeni allergici che ella stessa ha denunciato, onorevole sottosegretario. Prima, infatti, quando lavoravano il cotone proveniente dall'Egitto questi fenomeni non si manifestavano.

Alla luce di queste considerazioni non posso quindi fare altro che sollecitare urgenti ed adeguati interventi atti a risolvere la situazione esistente.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interpellanza dell'onorevole Armato, al ministro della sanità, « per conoscere i motivi che lo hanno indotto allo scioglimento del consiglio di amministrazione della stazione zooprofilattica di Portici (Napoli) che, per il suo statuto, è governata dal consorzio dei diversi enti (amministrazioni provinciali, camera di commercio, ecc.). Considerato che in base alla legge che autorizza il ministro allo scioglimento dell'amministrazione ordinaria, la gestione commissariale non può superare la durata di un anno, l'interpellante chiede di conoscere sulla base di quali disposizioni legislative la medesima gestione è stata procrastinata per oltre due anni. L'interpellante chiede, inoltre, di conoscere se il Ministero competente è al corrente di taluni atti compiuti dal commissario, in aperto dispregio di ogni criterio di legittimità e di opportunità ed in particolare: 1) alla nomina senza concorso del direttore della stazione zooprofilattica; 2) all'assunzione di un perito tessile adibendolo alle mansioni di tecnico anatomopatologo, mansioni particolarmente specializzate e di grande responsabilità; 3) all'assunzione come economo di un dipendente della ditta appaltatrice per decine di milioni di lavori edili, aggiudicati a trattativa privata; 4) alla vendita di prodotti (vaccini e sieri) soggetti ai controlli del Ministero della sanità, in aperta violazione con il disposto dell'articolo 180 del testo unico delle leggi sanitarie, n. 1265 del 27 luglio 1934, in maniera recidiva e continuata, vendita effettuata in esclusiva attraverso un solo concessionario. L'interpellante, in presenza di tali gravi manchevolezze, chiede il più pronto accertamento dei fatti per l'individuazione delle eventuali responsabilità civili e penali e per conoscere quali provvedimenti il ministro intende adottare per risolvere problemi di gestione e di efficienza di istituti così importanti per la tutela del patrimonio zootec-

nico e la cui inidoneità certamente concorre a determinare gravissimi pericoli come lo scoppio di epidemie (peste suina) e di infezioni » (1179).

Poiché l'onorevole Armato non è presente, s'intende che abbia ritirato questa interpellanza.

È così esaurito lo svolgimento delle interrogazioni e dell'interpellanza all'ordine del giorno.

Discussione del disegno di legge: Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, sulla costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (3846) e delle concorrenti proposte di legge: Basso ed altri (996), Bozzi ed altri (1120), Guidi ed altri (1231), Martuscelli ed altri (1744).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, sulla costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura; e delle concorrenti proposte di legge di iniziativa dei deputati Basso, Luzzatto, Cacciatore, Pigni, Angelino e Franco Pasquale: Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura; Bozzi, Ferioli, Cocco Ortu, Cottone, Badini Confalonieri e Bignardi: Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, contenente norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura; Guidi, Ingrao, Gullo, Spagnoli, Zoboli, Sforza, Re Giuseppina, Fasoli, Coccia, De Florio, Crapsi, Bavetta, Pellegrino e Accreman: Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, relativa alla costituzione e al funzionamento del Consiglio superiore della magistratura; Martuscelli, Ferri Mauro, Zappa, Guerrini Giorgio, Berlinguer Mario, Fortuna, Principe, Macchiavelli, Di Piazza, Reggiani e Melis: Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, contenente norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Cariota Ferrara. Ne ha facoltà.

CARIOTA FERRARA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il lavoro lungo, approfondito della Commissione della quale ho l'onore di far parte e gli interventi che molti colleghi si propongono di svolgere danno la misura del senso di responsabilità che ci accompagna nel decidere della composizione — soprattutto — del Consiglio superiore della magistratura.

Questa, purtroppo, già da qualche anno, a mio avviso, è stata indebolita da gravi crepe. L'unità morale che fu in tutto un secolo la principale forza della magistratura e che ne fece uno dei pilastri dello Stato italiano ed esempio di civismo, dignità, dedizione al dovere, disciplina, si è in parte frantumata con forte danno per il prestigio della magistratura stessa e per il pubblico interesse.

Ideologie politiche e ambizioni malamente dissimulate hanno spinto alcuni gruppi di magistrati ad assumere atteggiamenti in radicale contrasto con i fondamentali doveri dei membri dell'ordine giudiziario. Particolarmente, l'Associazione nazionale dei magistrati — che pure, al suo sorgere, dopo la caduta del fascismo e sotto la guida del presidente Ernesto Battaglini, insigne giurista, aveva ripudiato ogni finalità politica e sindacale persino — è divenuta un mezzo di lotta politica, adoperata da magistrati ben noti, dediti tutto l'anno ad una vera e propria campagna elettorale, non so con quanto vantaggio per la giustizia. Ben sappiamo che i problemi generali e di fondo debbono condizionare la soluzione di problemi particolari e settoriali e non essere a quella condizionati; sappiamo anche che specie i problemi di fondo hanno un alto e profondo contenuto politico e non solo un mero carattere tecnico, perché anche dal modo di essere e di divenire dell'ordine giudiziario e del funzionamento della giustizia dipendono l'essere e il divenire dello Stato.

Ma, purtroppo, la magistratura è caduta, in buona parte, in mano ad alcuni esponenti di correnti ben note, sostenitori di un egualitarismo che non risparmia più nulla nella lotta cieca contro la continuità storica, contro la tradizione, contro tutto quello che sia non pianificato.

Proprio oggi, quando le funzioni della legislazione e della scienza ardono di tanta fiamma, sarà lecito domandarsi se non occorra fare l'opposto di quello che si tenta di ottenere, se non occorra cioè chiedere la selezione dei magistrati preposti a gradi di responsabilità sul piano della cultura e delle esigenze attuali.

Il problema della magistratura è prevalentemente qualitativo. Per essere degni di una funzione che la nostra coscienza pone al di sopra di tutte le altre bisogna accettare il dovere del sacrificio, per cui si deve riconoscere che, nelle progressioni di carriera, la scelta deve essere precipuamente improntata al criterio della capacità e del merito. Una magistratura in cui questo non operi è incon-

cepibile. Non è vero, dunque, ciò che si assume con intemperanza, cioè che la magistratura nella sua organizzazione positiva, così come è ordinata nel nostro paese, obbedisce non alle legge, ma a chi detiene il potere. Non è vero sul piano ideologico, poiché la graduale evoluzione della giurisprudenza ha sempre anticipato l'avvenire; le norme migliori anche nel campo sociale, sono state largamente influenzate dalla giurisprudenza. Non è vero sul piano concreto, perché la Corte di cassazione è stata sempre una guida luminosa verso quegli orizzonti che la giustizia apre alle umane speranze.

Come è tristemente di moda, in Commissione sono state mosse acerbe critiche alla Corte di cassazione. A mio sommo avviso, si tratta di orientamenti politici che mirano prima ad indebolire e poi ad annientare il vigente ordine costituzionale, dato che la Corte di cassazione è costituita per assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni, e costituisce uno dei cardini, dei fondamenti dello Stato di diritto. La verità è che da più parti si tende, purtroppo, a far largamente prevalere, anche nei gradi e nei posti di maggiore responsabilità, la massa sui singoli, sui migliori, che hanno la profonda coscienza del proprio valore; si tenta di indebolire la Corte di cassazione, il Consiglio superiore, le strutture stesse dello Stato.

A noi, secondo il mio modesto pensiero, incombe il dovere di resistere, soprattutto perché le istituzioni si salvino e ci salvino, perché la magistratura conservi quell'unità morale che così altamente l'ha tenuta insieme. Ecco perché, anche dalle cattedre universitarie più illustri, si è levato un grido di allarme. Mi limito a ricordare l'intervento, in un noto dibattito svoltosi a Bologna, del preside della facoltà di giurisprudenza di Roma che, tra l'altro, disse: « Il fatto è di una incredibile gravità, perché è il segno di una profonda e, a mio modo di vedere, insanabile crisi. Non posso guardare con tranquillità a questo penetrare dell'idea di massa nel corpo della magistratura, che si risolve necessariamente in un danno della giustizia ». Le infiltrazioni politiche dei partiti di estrema sinistra ed i contatti, prima sporadici ed occulti, poi sempre più frequenti e palesi, di determinati partiti concorrenti, operanti in seno alle associazioni, non solo, ma anche a livello degli stessi dirigenti, sono stati più volte messi in luce da chi ha l'onore di parlare, che si è trovato nella migliore compagnia pos-

sibile, perché il presidente dell'associazione magistrati, Amedeo Foschini, ebbe a farne pubblica ed accorata denuncia fin dall'anno 1962, con la circolare che tutti ben conosciamo.

Ma anche senza ciò la cosa sarebbe stata resa di grande evidenza. Infatti non c'è bisogno da parte nostra di porre in rilievo l'intento eversivo di tale politicizzazione, diretta a scardinare moralmente e funzionalmente la magistratura, avversata quale forza tutrice e garante dell'ordinamento giuridico proprio e, attraverso questo, dei principi fondamentali che reggono le strutture costituzionali della nostra stessa comunità nazionale.

Il vero è - e sul piano morale e politico debbo ricordarlo - che alcuni esponenti, anche nel corpo dell'associazione, dei partiti di estrema sinistra non fanno che guidare tutta una situazione che noi andiamo denunciando, una situazione la quale è certamente espressione di un giacobinismo e di un radicalismo che vuole la politicizzazione di tutta l'esistenza umana: l'egualitarismo che non risparmia più nulla nella lotta cieca contro una continuità storica, una tradizione che noi pure dobbiamo rispettare, contro, ripeto, tutto quello che sia non pianificato.

Poiché nulla ferisce più acerbamente della verità, indubbiamente le reazioni di certi gruppi alle accuse di politicantismo furono assai aspre e per qualche tempo si risolsero in sdegnose smentite; ma poi la verità si fece a tale segno evidente che le pure negazioni divennero impossibili. D'altra parte la corrente che, ancora in minoranza al tempo della presidenza Foschini, prese il sopravvento e giunse indubbiamente ad avere certi vantaggi, era rappresentata da uomini i cui collegamenti con partiti di estrema sinistra o di sinistra erano tanto stretti e palesi da non poter essere più negati.

Così, sul *Mondo* del 29 settembre 1964 un magistrato di questi gruppi scriveva: « Il limite più rigoroso e spesso più mortificante che trova il giudice nell'esercizio della sua funzione è quello di non potere mai come giudice mettersi in contatto politico con il popolo ».

E' più oltre: « Un piccolo o medio burocrate intento a riempire pagine alla mezza luce del suo tavolino, indifferente alle stagioni umane, uguale in ogni tempo politico: questa è la figura esemplare del magistrato politico, secondo il qualunquismo annidato nella concezione che detesta ogni partecipazione del giudice alla politica ».

Più tardi qualche altro attivista non esita a scrivere articoli di fondo, come quello ap-

parso sul numero di settembre-ottobre del 1964, con parole anche troppo significative: « Vale più la pena di farsi chiamare reazionari o progressisti, rivoluzionari o conservatori, che eludere la scelta ed alimentare la pestifera palude dell'immobilismo ».

Questo, dunque, la magistratura associata offre spesse volte, attraverso certi elementi, al paese: una formidabile spinta all'azione ed una limpida impostazione del problema politico di un ordinamento giuridico veramente democratico. Ma noi questo non possiamo volere, perché, a mio sommo avviso, conservatori o progressisti, rivoluzionari o reazionari, se, come cittadini o come studiosi, hanno le proprie convinzioni politiche (e non possono non averle), i magistrati debbono mettere l'ufficio lontano da qualsiasi aderenza ad una qualunque ideologia politica.

L'attività politica si collega con l'attività giurisdizionale solo attraverso la legislazione, ed il travaglio inerente alla scelta politica si attua e si esaurisce nel Parlamento. In un sistema di diritto scritto, al giudice spetta di interpretare la legge. È inutile dire che i principi generali dell'ordinamento, ed in prima linea quelli che hanno ispirato la Costituzione, anche se non trasfusi in norme preceettive, devono essere tenuti presenti dal giudice, a norma dell'articolo 12 delle disposizioni preliminari al codice civile. Con questo si resta sempre nel campo dell'interpretazione. Proprio il principio di legalità postula che l'esercizio della funzione giurisdizionale sia contenuto nei limiti dettati dalla legge.

L'articolo 101 della Costituzione stabilisce che i giudici sono soggetti soltanto alla legge. La Costituzione, inoltre, prescrive, con la dovuta evidenza, l'obbedienza della giurisdizione alla legalità; con ciò consacra l'assoluta esclusione di ogni interferenza estranea.

La soggezione del giudice alla legge e soltanto alla legge scolpisce e definisce non già la posizione costituzionale dell'ordine giudiziario nel suo complesso, ma quella del singolo soggetto investito di funzioni giurisdizionali. La norma contiene alcune fondamentali implicazioni che valgono nel tempo stesso ad identificare il contenuto del principio di indipendenza e ad indicare i limiti della funzione. In primo luogo è riservata alla legge e soltanto ad essa la determinazione dei modi e delle forme in cui la giurisdizione va esercitata.

Inoltre io mi permetto di ricordare che secondo l'articolo 2, ultimo comma, dello statuto approvato dall'assemblea di Ancona del 12 aprile 1964, l'Associazione magistrati è, o

dovrebbe essere, apolitica. Senonché, così come ho detto e accennato, vi sono molti che si ispirano al criterio opposto. Eppure l'indipendenza della magistratura esige che il magistrato, anche se ha un'opinione politica, non debba partecipare attivamente ad una lotta politica e fare leva proprio sulla associazione. E non si può non essere preoccupati per tutto quello che tenda a indebolire ingiustamente la Corte di cassazione e il Consiglio superiore della magistratura, il quale ultimo dovrebbe divenire per alcuni, cioè per gli esponenti di estrema sinistra, una specie di centrale sindacale proprio dei partiti di centro sinistra o dell'estrema sinistra.

Bisogna insorgere! Non è giusto avallare con il silenzio e con l'inerzia il sorgere e l'affermarsi di una certa anarchia nella magistratura, foriera di influssi negativi sull'opinione pubblica. Al contrario, si deve ammonire che l'amministrazione della giustizia è un cantiere di lavoro nel rispetto e nel prestigio, e non un semenzaio di attività demagogica e di attività politica, che ne ledono il prestigio e lo stesso rendimento.

Per questo il progetto così chiaro, così aderente a una realtà contemporanea dell'onorevole Bozzi parte dal rigoroso presupposto e dalla esaltazione della indipendenza della magistratura. L'onorevole Bozzi nella relazione alla sua proposta di legge, scrive: « Questa, in uno stato democratico, ispirato al criterio della divisione dei poteri, si pone come elemento coesistente, indispensabile nel sistema delle garanzie dell'ordinamento giuridico e dei diritti individuali. Non bastano magistrati e codici, se chi è chiamato ad applicare la legge nelle fattispecie concrete non sia collocato istituzionalmente in un efficiente *status* d'indipendenza.

Tutte le garanzie subiscono affievolimento, tutte le competenze costituzionali possono diventare illusorie quando non sia stabilito un ordine giudiziario affrancato non solo da ogni esplicita dipendenza, ma anche da ogni sia pur dissimulata interferenza da parte dell'esecutivo ».

Il principio dell'indipendenza si afferma nel titolo di legittimazione del giudice allo esercizio dei poteri giurisdizionali, all'amministrazione della giustizia nel nome del popolo, come l'articolo 101 della Costituzione dispone; significa che il potere giurisdizionale è diretta espressione di quella generale sovranità popolare che l'articolo 1 pone a fondamento dello Stato. La giurisdizione trova pertanto la fonte della sua legittimità nella stessa Costituzione.

Il progetto dell'onorevole Bozzi parte dalla considerazione che le principali critiche che si fanno alla legge in vigore concernono: il potere attribuito al ministro della giustizia in misura e qualità tali da poter compromettere l'indipendenza della magistratura; una supremazia dei magistrati della Cassazione e del consiglio superiore della magistratura che può essere pregiudizievole per l'indipendenza interna dei giudici; un sistema di elezione dei componenti il Consiglio superiore che fa sì che questi non vengano eletti da tutti i magistrati; l'esclusione degli uditori giudiziari dalla partecipazione alle elezioni dei componenti il Consiglio superiore della magistratura; il potere di scioglimento del Consiglio assegnato al Capo dello Stato.

Sicuramente la legge 24 marzo 1958, n. 195, concernente le norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura non è perfetta, specie perché denuncia una certa perplessità del legislatore ordinario nell'attuazione delle norme costituzionali concernenti il Consiglio superiore della magistratura. Tale perplessità — bisogna pur dirlo — fu a suo tempo giustificata da inconvenienti di ordine politico da molte parti prospettati. Certo è persistente, attuale, grave il problema del collegamento e coordinamento tra i poteri dello Stato, dibattuto dai cultori del diritto pubblico anche nelle più civili nazioni straniere, per cui si sono avute diverse soluzioni ed un continuo succedersi di riforme legislative. Ma se la sovranità è una e indivisibile e quindi uno è lo Stato, uno il suo potere, noi dobbiamo riconoscere in esso l'esistenza di tre funzioni fondamentali: la legislativa, l'esecutiva e la giudiziaria, tradizionalmente chiamate poteri, le cui note caratterizzanti sono di essere funzioni primarie, nel senso di non essere subordinate quanto al loro esercizio l'una all'altra o a qualsiasi altra. In questa distinzione di poteri noi ravvisiamo la garanzia suprema di libertà che già secoli or sono Montesquieu puntualizzava affermando che, quando nella medesima persona o nel medesimo corpo il potere legislativo è riunito a quello esecutivo, non vi è libertà. Se si vuole assicurare la funzionalità dello Stato, la distinzione dei poteri deve essere intesa appunto come distinzione e non come separazione, impossibile a realizzarsi, e per la parte in cui sarebbe realizzabile negatrice dell'unità dello Stato o fonte di tutta una serie di gravissimi inconvenienti. Di qui la necessità di congegnare un sistema che realizzi un coordinamento tra il potere giudiziario, del quale il Consiglio superiore è

uno dei massimi organi, e i poteri esecutivo e legislativo; questo coordinamento, che angustio sia il costituente che il legislatore del 1958, è per noi necessità ovvia, da tenere presente ogniqualevolta si voglia parlare di riforma della legge 24 marzo 1958, n. 195.

Per quanto ci riguarda, il coordinato collegamento tra il potere giudiziario e i poteri legislativo ed esecutivo è postulato dalla stessa Costituzione vigente. Per essa la giustizia è amministrata in nome del popolo, la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme previste dalla stessa Costituzione, vale a dire per mezzo del Parlamento cui è attribuita la funzione legislativa. Il Governo deve avere la fiducia del Parlamento, al quale deve conseguentemente rispondere dei propri atti; in particolare il ministro della giustizia deve rispondere (articolo 110) dell'organizzazione, del funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, ferme naturalmente le competenze del Consiglio superiore della magistratura.

Vi è dunque una concatenazione di poteri e di responsabilità: del Governo che risponde al Parlamento e del Parlamento che risponde al popolo sovrano. Ma i giudici, il Consiglio superiore non rispondono né al popolo né al Parlamento: questa eccezione è il prezzo che la comunità paga per godere del beneficio di un potere giudiziario indipendente, vale a dire di una fondamentale garanzia di libertà.

L'Unione e l'Associazione dei magistrati italiani certamente non possono nascondersi che quel prezzo, valutato in termini politico-costituzionali, è elevato: ma sono fermamente convinte — anzi devono essere fermamente convinte — che uno Stato di diritto, quale noi liberali vogliamo sia lo Stato italiano, non può rifiutarsi di pagarlo. L'obiettivo e responsabile giudizio sulla elevatezza di esso deve però tradursi nello scrupolo di ricercare gli accorgimenti opportuni perché l'autonomia della magistratura (articolo 104 della Costituzione) e, in particolare, del Consiglio superiore non conduca alla rottura dell'equilibrio che deve sussistere tra i poteri al vertice della vita dello Stato. Questa è stata la preoccupazione del costituente e del legislatore del 1958, che ritennero di risolvere il problema affidando la presidenza del Consiglio superiore al Capo dello Stato, che ha facoltà di scioglierlo, strutturandolo in modo differenziato ed inserendovi sette membri eletti dalle Camere in seduta comune. Noi abbiamo anche formulato delle riserve, ma questa è, indubbiamente, una preoccupazione che

non può non essere presente a chi voglia mettere mano ad una riforma. Il tema che offre il presente disegno di legge si riferisce precipuamente, su un piano circoscritto, alla riforma di quella che si può chiamare la legge elettorale del Consiglio superiore. Certo gli altri aspetti delle proposte riforme quanto siano veritieri, e quanto siano degni di discussione non è il caso di rilevare e di commentare. Certamente noi adesso, nel puntualizzare questo sistema di elezione, dobbiamo dire che esso è un problema fondamentale, non solo perché, in un certo senso, nella generale sistemica della legge, condiziona tutti gli altri, ma essenzialmente perché certe proposte riforme del sistema elettorale avrebbero come conseguenza ineluttabile il disfacimento dell'ordine giudiziario e la trasformazione del Consiglio superiore in un comitato esecutivo di gruppi ben individuati. Nella legge attuale l'elezione di magistrati componenti il Consiglio superiore della magistratura è fatta, come è noto, per categoria. Vi è un collegio unico per i magistrati di cassazione che comprende, bene inteso, non soltanto quelli in servizio presso la Corte suprema, ma anche i presidenti, i procuratori generali, i presidenti di sezione, gli avvocati generali delle corti di appello, nonché i presidenti e i procuratori della Repubblica dei tribunali maggiori. Vi sono poi quattro collegi territoriali e in ciascuno di essi i magistrati dei tribunali e delle corti di appello eleggono, separatamente, ciascuno un componente.

Questo sistema di elezione è stato da più parti largamente criticato e sebbene la Corte costituzionale, in note sentenze, lo abbia dichiarato non in contrasto con la Costituzione, sembra fuori discussione la necessità di modificarlo.

Quali altri sistemi si offrono? Quello apparentemente più semplice consisterebbe nella elezione di tutti i componenti del Consiglio superiore della magistratura da parte di tutti i magistrati, senza distinzione di categorie, un collegio unico esteso a tutto il territorio nazionale. Il sistema, che pure è apprezzabile, presenta per altro gravi e manifesti inconvenienti, a mio sommo avviso, poiché i magistrati di cassazione non raggiungono il numero di 600, i magistrati di appello non raggiungono quello di 1.750 e invece i magistrati di tribunale, insieme con gli uditori investiti di funzioni, ai quali si propone, anche con il progetto dell'onorevole Bozzi — e penso giustamente — di attribuire il diritto al voto, sono più di 4.300. Ne risulta del tutto evidente

che l'ultima categoria, in prevalenza numerica schiacciante rispetto a ciascuna delle altre due e anche rispetto ad esse sommate insieme, sarebbe la sola arbitra delle elezioni. I magistrati componenti il Consiglio superiore sarebbero quelli, e soltanto quelli, designati dai magistrati di tribunale e dagli uditori. Chi sostenesse che questo non è vero perché dopo tutto nel Consiglio superiore continuerebbero ad essere rappresentate tutte le categorie in quanto vi sarebbero sempre magistrati di cassazione e di appello, dimostrerebbe di non aver colto la piena ed essenziale portata del rilievo che sto sollevando.

Di rappresentanza delle categorie in senso democratico si può parlare soltanto se ciascuna di esse è messa in grado di fare eleggere tra i suoi componenti coloro che considera più degni e più idonei ad esprimere la sua voce, la sua aspirazione e la sua esperienza. Se questo non è, la rappresentanza di tutte le categorie è soltanto apparente. D'altra parte, l'elettorato costituito dai magistrati è disperso in molti distretti, in moltissimi circondari ed innumerevoli mandamenti. Questa dispersione impedisce agli elettori di avere vera, diretta conoscenza degli eleggibili. Un magistrato di cassazione e di appello può essere — e nella stragrande maggioranza dei casi è — per un giudice o per un uditore soltanto un nome. Nulla la maggioranza degli elettori può sapere circa il suo valore o il suo disvalore, il suo carattere, il modo in cui intende ed esercita le sue funzioni. Perciò inevitabilmente elezioni siffatte sarebbero manovrate e dirette da certi magistrati, ben organizzati, ai quali verrebbe in definitiva a toccare un compito di designazione e di propaganda tanto più pericoloso quanto meno controllabile.

Questo compito non potrebbe non colorarsi di politica, approfondirebbe le scissioni che oggi esistono tra i magistrati; e si potrebbe giungere a veder mettere in discussione la stessa imparzialità del Consiglio superiore così eletto. Inoltre, il collegio unico nazionale potrebbe eliminare dal consiglio quella equa distribuzione territoriale degli eletti che oggi esiste, sicché potrebbe risultarne che soltanto i magistrati di alcune regioni riuscirebbero ad avere dei loro rappresentanti.

Questo radicale sistema di elezione non appare comunque rispondente alla esigenza di modificare le vigenti norme. Le difficoltà e gli inconvenienti che esso presenta sono da più parti avvertiti, sicché non è male indirizzarsi verso un sistema che contemperì le opposte esigenze.

E un contemperamento, sotto alcuni aspetti, si è trovato con questo disegno di legge, che in sostanza batte la strada già percorsa dalla proposta di legge presentata dall'onorevole Bozzi sin dal marzo 1964. Le elezioni potrebbero svolgersi in due momenti. Dapprima, le categorie, ciascuna per suo conto, designerebbero un certo numero di candidati, multiplo di quello dei magistrati da eleggere, fermo rimanendo il collegio unico per i magistrati di cassazione, e fermi i quattro collegi per i magistrati di appello e di tribunale. In un secondo momento, formata, sulla base delle designazioni così espresse, una lista comprendente tutti i candidati, l'intera magistratura, senza distinzioni di categorie o di collegi, sarebbe chiamata a scegliere entro tale lista, i componenti del Consiglio superiore, rispettando il numero degli eleggibili per ciascuna categoria, nonché, per i magistrati di appello e di tribunale, la distribuzione di essi tra i vari collegi.

Il sistema che, in sostanza, è prevalso nella Commissione giustizia, della quale ho l'onore di far parte, può essere accettato in linea generale. Esso contempera il diritto delle singole categorie a scegliere propri rappresentanti con l'esigenza, così insistentemente affacciata, di una elezione alla quale concorrano tutti i magistrati.

Da un lato, tale schema garantisce che ciascuna categoria sia rappresentata in seno al Consiglio superiore da persone le cui qualità di carattere, di preparazione, di impegno più facilmente possono essere a conoscenza degli appartenenti alla categoria stessa. Dall'altro, si spersonalizzano le elezioni, perché sarà poi il corpo intero della magistratura a scegliere liberamente tra i designati. Infine, questo sistema mette in opportuno risalto la fiducia che ciascuna categoria deve realmente porre nelle altre due, accettando le loro designazioni, e dando per fermo che esse sono state fatte a ragion veduta, in relazione alle qualità morali e tecniche dei designati.

Sostanzialmente, il disegno di legge, per la impostazione e l'insieme (salvo poi ad occuparci dei particolari, analizzando i diversi articoli), si allinea sulla proposta dell'onorevole Bozzi, n. 1120, presentata sin dal 12 marzo 1964.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Scusi, onorevole Cariota Ferrara. Siccome lei sta dando un giudizio favorevole, con validi argomenti, sul testo della Commissione, desidero sapere se nella sua opinione questo

testo è vicino o uguale (come lei mi pare abbia detto) a quello dell'onorevole Bozzi.

CARIOTA FERRARA. Non è uguale, ma molto vi si avvicina.

Nello stesso progetto dell'onorevole Bozzi, a far sì che nel Consiglio superiore siano equamente rappresentate tutte le categorie di magistrati, sono rivolti appunto gli articoli 1, 3, 8. Come spiegherà il presentatore, onorevole Bozzi, in tale proposta di legge si tiene presente e si valuta adeguatamente la posizione speciale dei magistrati di cassazione, riconosciuta dalla stessa Costituzione, che proprio in considerazione di tale posizione speciale pone i magistrati della cassazione in una condizione di vantaggio, perché chiama *ope legis*, a far parte del Consiglio superiore, il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione medesima.

D'altra parte, a modificare il sistema di nomina vigente per i membri eletti dai magistrati nel Consiglio superiore è diretto l'articolo 9 della proposta (mi permetto di dire nostra). Secondo detto articolo, infatti, i suindicati membri del Consiglio superiore non dovrebbero più essere scelti con elezioni separate per categorie, come attualmente è disposto dagli articoli 25, 26 e 27 della legge sul Consiglio superiore, ma dovrebbero invece essere scelti da tutti i magistrati appartenenti all'ordine giudiziario su una lista di candidati elettivamente designati dalle varie categorie di magistrati.

A tal fine, i magistrati divisi per categorie di appartenenza dovrebbero prima designare un certo numero di candidati (24 magistrati di cassazione, 24 di appello, 36 di tribunale) da raggrupparsi in una lista, di cui poi tutti i magistrati, senza più alcuna distinzione per categoria, dovrebbero scegliere i 14 membri del Consiglio superiore che, fra i ventun membri elettivi di questo organo, sono nominati dai magistrati ordinari. Nella elezione per la designazione dei candidati ogni magistrato di cassazione potrebbe votare per 8 magistrati di cassazione, ogni magistrato di appello per 8 magistrati di appello e ogni magistrato di tribunale per 8 magistrati di tribunale.

COCCIA. Il risultato non cambia, resta il voto per categoria ed è annullata la libertà di scelta.

CARIOTA FERRARA. Noi difendiamo le categorie, almeno io le difendo. La pianificazione non è vicina a noi, noi siamo lontani da tutte le pianificazioni. Noi sosteniamo che, su un piano di aderenza a certe situazioni,

abbiamo sempre detto e ripetuto che i giudici sono tutti uguali, dall'uditore al primo presidente della cassazione; ma non sono uguali i magistrati, e noi non possiamo accettare una pianificazione assoluta ed una situazione che noi riteniamo gravemente eversiva.

Nella elezione per la designazione dei candidati, ogni magistrato — come dicevo — potrebbe votare per 8 magistrati della categoria cui appartiene. Nella successiva elezione, ogni magistrato potrebbe votare per 4 magistrati di cassazione, 4 di appello e 4 di tribunale. Sarebbero proclamati membri del Consiglio superiore i candidati che avrebbero riportato il maggior numero di voti.

Rispetto al sistema in vigore, questo avrebbe il pregio di mettere tutti i magistrati su un piano di parità per l'elezione dei membri del Consiglio superiore. Ciò senza ledere gli interessi delle varie categorie dei magistrati, come potrebbe invece avvenire, per il prevalere delle categorie più numerose, ove si adottasse un sistema in cui tutti i membri del Consiglio fossero direttamente eletti da parte di tutti i magistrati, senza il correttivo della formazione delle liste dei candidati operata attraverso votazioni separate per categorie.

Ora, sulla linea del progetto dell'onorevole Bozzi — e anche, io dico, del disegno di legge — si può affermare che il sistema di votazione da noi proposto, anche se modifica, certamente non annulla il vecchio sistema, perché è legato da un chiaro nesso logico all'esistenza di categorie di magistrati corrispondenti ai gradi di giurisdizione e alla distinzione di essi in base all'importanza dei compiti affidati nonché all'esperienza formata e alla selezione avvenuta. Si tratta di un nesso infrangibile. Ciò è tanto vero che perfino in uno dei progetti di riforma, quello presentato alla Camera dei deputati proprio dagli onorevoli Guidi, Ingraò, Gullo ed altri, la proposta di modificare la legge elettorale del Consiglio superiore è con spregiudicata franchezza collegata all'auspicata radicale riforma della Corte di cassazione, come può desumersi dalla relazione che accompagna il progetto di legge stesso.

È chiaro a chiunque che una tale trasformazione non potrebbe certo venire decisa in sede di riforma della legge riguardante il Consiglio superiore della magistratura, bensì soltanto in seguito alla riforma dei codici di procedura e di tutto l'ordinamento giudiziario.

Sicuramente l'erronea pretesa di certe innovazioni investe il settore centrale dell'ordinamento giudiziario, investe strutture essenziali oltre che l'armonia e il parallelismo tra

detto ordinamento e quello processuale, impostato sui gradi di giurisdizione.

Il vigente sistema che noi vogliamo modificare — non abolire — è conforme alla Costituzione, contrariamente a quanto coraggiosamente si afferma nella relazione di minoranza Guidi, dove è scritto che contro il sistema feudale del voto plurimo, dato da un corpo elettorale smembrato per categorie ed ai cui membri si attribuisce un valore e un peso diverso, occorre operare attraverso una riforma urgente e preliminare dell'intera ristrutturazione dell'ordinamento giudiziario.

Dice ancora l'onorevole Guidi che si tratta della sopravvivenza di un sistema autoritario e medioevale (niente di meno!), che « opera una grave discriminazione tra i magistrati, contro la Costituzione, che li vuole eguali, determina uno squilibrio di poteri nell'esercizio dell'autogoverno, che apre la via ad ogni possibile sopraffazione ».

Le leggi sovietiche che tanto vi stanno a cuore, onorevoli colleghi dell'estrema sinistra, quando a voi fa comodo esaltarle per indebolirci, certo non già nel ricordo della pena di morte prevista anche per i casi di violenza carnale (legge 5 maggio-1961, articolo 117), se istituiscono sin dal 1918 i tribunali dei compagni, con decreto firmato da Trotszky (certo l'onorevole Coccia lo ricorderà), vedono tanto diseguali i magistrati che la procura di Stato — voi che parlate di eguaglianza e diseguaglianza in Italia — controlla e sorveglia il giudice istruttore fino al punto che in caso di contrasto tra giudice istruttore e procuratore di Stato il procuratore superiore può dar ragione al giudice, e in questo caso annulla la richiesta del procuratore inferiore, oppure può dar ragione al procuratore inferiore e in questo caso si sostituisce addirittura al giudice istruttore. Ma noi, onorevoli colleghi, siamo nella nostra amata Italia e alle vostre infondate accuse di sopraffazione, di disuguaglianza e di anticostituzionalità risponde tutta la dottrina responsabile, risponde anche la stessa Corte costituzionale.

La Corte costituzionale, infatti, nella sentenza 12-23 dicembre 1963, ha detto: « Il principio deve essere applicato anche per quanto attiene il Consiglio superiore della magistratura, per la formazione del quale, dal punto di vista dell'elettorato passivo, il precetto costituzionale dice soltanto che i componenti devono essere scelti tra i magistrati appartenenti alle varie categorie ». Qui in Italia, onorevoli colleghi, non ci sono inferiori o superiori. La sentenza continua: « Ora, né questo precetto, né l'altro contenuto nell'arti-

colo 107, terzo comma, secondo il quale i magistrati si distinguono tra loro soltanto per la diversità di funzione, possono ritenersi elusi, come si assume, per il fatto che la disposizione impugnata attribuisce un maggior numero di rappresentanti alla categoria di cassazione, compresi due dell'ufficio direttivo, nei confronti delle altre due categorie. Se è vero, infatti, che, secondo la Costituzione, a coloro che fanno parte dell'ordine giudiziario non si applicano le disposizioni relative all'ordinamento gerarchico statale, ciò non significa che a tutti i magistrati ordinari sia riconosciuta, sotto altro aspetto, una posizione di assoluta parificazione. Questa sussiste in relazione all'articolo 101, secondo comma, della Costituzione, che dice che i giudici sono soggetti soltanto alla legge, per quanto riguarda l'esercizio delle funzioni istituzionali ed atti che ad esse si ricollegano, i quali devono essere emanati in base alla legge, e sono sottratti a qualsiasi sindacato che non sia quello espressamente preveduto dalla legge processuale. Non sussiste, invece, relativamente alla posizione soggettiva che al di fuori delle predette funzioni i magistrati assumono nell'ordinamento giudiziario, poiché anche l'articolo 107, terzo comma, della Costituzione, sopra citato, postula una differenziazione, che si riconnette ai tre gradi della giurisdizione previsti dall'ordinamento processuale.

« E in attuazione, appunto, del precetto costituzionale la legge 24 maggio 1951, n. 392, stabilisce, nell'articolo 1, che i componenti dell'ordine giudiziario, fatta eccezione per gli uditori, si distinguono in magistrati di tribunale, di appello e di cassazione, compresi il primo presidente, il procuratore generale e i magistrati con ufficio direttivo. Ora la disposizione » (criticata dai colleghi di sinistra) « ha preveduto una rappresentanza numerica più elevata per la categoria dei magistrati di cassazione, ispirandosi — dice la Corte costituzionale — non tanto al numero dei componenti delle varie categorie, quanto alla qualificazione di coloro che compongono l'anzidetta categoria dei magistrati di cassazione. E ciò non soltanto in relazione alle esigenze del funzionamento del Consiglio superiore, dato il numero dei componenti e i compiti che gli sono assegnati, ma tenuto conto in particolare di una maggiore esperienza dei magistrati di cassazione, derivante dalle funzioni alle quali essi pervengono a seguito di selezioni previste dalla legge e dal prestigio che coerentemente spetta ai magistrati stessi » (i colleghi comunisti sono quindi in completo disaccordo con la Corte costituzionale). « Se quindi si

riscontra una disparità di trattamento fra le varie categorie di magistrati, essa non può ritenersi in contrasto con la Costituzione, essendo consentito al legislatore ordinario di disciplinare diversamente situazioni differenziate quando, come nel caso, trovino logica giustificazione ».

Il principio dell'uguaglianza del voto — come ha precisato la Corte costituzionale con sentenza n. 43 del 1962 — deve intendersi nel senso di divieto del voto plurimo o multiplo o della pari efficacia potenziale del medesimo. Questo principio per altro non appare vulnerato dalla disposizione citata. Con essa il legislatore ordinario attribuisce a tutti indistintamente i magistrati il diritto di partecipare alla formazione elettiva del Consiglio superiore; ma per quanto attiene alla modalità dell'elezione ha adottato il sistema della votazione per categorie in corrispondenza con la eleggibilità, pure per categorie, stabilita dallo stesso articolo 104 della Costituzione.

Tale sistema, per altro, dettato da apprezzabili ragioni di opportunità inerenti alla scelta del candidato, non impedisce che i magistrati siano posti in grado di esprimere il voto in condizioni di perfetta parità tra loro e, rispetto all'eletto, con pari efficacia. Ne deriva quindi che la composizione dell'organo resta omogenea nel senso che i componenti, pur provenienti da categorie differenziate, si trovano tutti in una posizione giuridica sotto ogni aspetto parificata.

D'altra parte, se è vero che la Costituzione prevede la distinzione per categorie con riferimento soltanto all'elettorato passivo, da ciò non può derivare, come si assume, la illegittimità delle norme di attuazione per il fatto che agli stessi criteri di ripartizione ci si è attenuti per la formazione dei collegi elettorali, giacché la rispondenza tra questi e le condizioni di eleggibilità non può ritenersi ingiustificata anche per questo caso, dato lo speciale carattere dell'organo elettivo preposto dalla Costituzione al governo della magistratura e per garantirne l'indipendenza.

L'articolo 107 — terzo comma — della Costituzione, mentre riconosce implicitamente, ma in maniera pur sempre univoca, che l'attività giurisdizionale — elevatissima a tutti i livelli e sempre sovrana ed indipendente nel senso e nei limiti fissati dalla stessa Costituzione — possa e debba articolarsi in varie funzioni in relazione all'essenza ed alla struttura del processo, alle esigenze connesse al progressivo evolversi e svolgersi di esso verso la meta finale, postula altresì che i magistrati devono essere inquadrati in alcune

categorie, le quali, lungi dal trovarsi su un piano di assoluta parità, si differenziano appunto in ragione della diversità delle correlative funzioni, nonché delle attitudini e dei requisiti di capacità tecnico-professionale che sono necessarie per il corretto esercizio delle funzioni stesse.

Ora la distinzione dei magistrati in categorie si adegua alle linee maestre dell'ordinamento processuale il quale, nell'inspirarsi al principio del doppio grado di giurisdizione e del successivo sindacato di mera legittimità e nel ripartire le competenze per gradi tra organi distinti all'uopo precostituiti e diversi per struttura e composizione, postula necessariamente una differenziazione delle corrispondenti funzioni.

Questa differenziazione non è meramente formale, ma ha ragion d'essere anche sotto il profilo sostanziale, appunto per la diversa finalità ed essenza delle funzioni stesse e per la diversa portata delle decisioni adottate nell'esercizio di esse.

Sicuramente la previsione di distinte categorie di magistrati, in quanto impostate esclusivamente sulla diversità delle funzioni, non implica l'esistenza di gradi che pure noi abbiamo ricordato esistere in legislazioni di paesi a voi tanto cari, onorevoli colleghi dell'estrema sinistra, e tanto meno l'esistenza di una gerarchia, che pure abbiamo ricordato esistere altrove, intesa nel senso che ad essa si attribuisce in sede burocratica o nel campo del diritto amministrativo.

Senonché, alla varietà delle funzioni e al carattere più o meno delicato e impegnativo di esse deve far riscontro il livello più o meno elevato delle doti di carattere, di esperienza, di capacità tecnica, di cultura generale e giuridica e di senso critico che sono indispensabili per il corretto e dignitoso esercizio delle funzioni stesse; e pertanto la distinzione dei magistrati in categorie implica pur sempre un ordine o classificazione di valori morali e intellettuali.

Seguendo questi criteri, appare chiaro il motivo per il quale il Costituente ha voluto proclamare solennemente nell'articolo 101 che il giudice è sovrano nell'interpretazione della legge, principio certo ovvio e mai negato da alcuno, ma che nel periodo precedente era stato soggetto a dure compressioni. Chiaro appare il motivo per il quale, a sottolineare questo carattere politico della formula, che è una delle basi dello Stato di diritto, e non certo per escludere il pubblico ministero (la cui soggezione alla legge, sempre nel quadro dello Stato di diritto, risulta dall'articolo 112)

il Costituente ha parlato, non di « magistrati », ma di « giudici », di coloro ai quali cioè più direttamente è attribuito il compito di rendere giustizia.

D'altra parte, poiché non è concepibile l'esistenza di una funzione giurisdizionale senza un minimo di organizzazione né una organizzazione senza capi responsabili e senza l'obbligo di osservare le loro disposizioni nell'ambito delle esigenze funzionali delle strutture organizzative adottate, non si può certo fare al costituente il torto di aver voluto, trascurando verità tanto semplici, negare con l'articolo 101 ogni e qualsiasi rapporto di subordinazione e quindi di differenziazione nell'ambito dell'attività giurisdizionale. Differenziazione che trova invece puntuale conferma proprio nel penultimo comma dell'articolo 107 che, proclamando che « i magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni », non stabilisce certo che diverse sono le funzioni, verità inutile, ma che la diversità delle funzioni esercitate rappresenta il criterio di differenziazione dei magistrati, differenziazione che l'articolo 107 non nega, ma afferma.

La carriera del magistrato non può essere regolata diversamente da ogni organizzazione collettiva, partendo dall'assurdo presupposto che ogni magistrato abbia identiche capacità, identiche attitudini, identica versatilità in tutte le funzioni della giustizia. Bisognerebbe negare la diversità umana e intellettuale degli uomini, la diligenza, la cultura, l'operosità e il carattere che li contraddistinguono, quelli che sono la struttura del processo e il suo articolarsi attraverso i gradi del giudizio.

Particolare significato ha nel sistema voluto dalla Costituzione, dunque, la presenza nel Consiglio superiore di due magistrati membri di diritto. Se tutti i magistrati fossero uguali fra loro, non so perché mai due fra essi avrebbero il diritto, che gli altri non hanno, di sedere nel Consiglio senza essere stati eletti da alcuno. Questi due magistrati sono il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione. Cioè, è stata riconosciuta una diversità di importanza fra gli organi della giurisdizione, una — per così dire — gerarchia, nella quale, secondo l'ordinamento giudiziario cui fa rinvio il primo comma dell'articolo 102, la Corte di cassazione è l'organo supremo della giustizia. Ma è ancora l'articolo 104 che proclama non che i magistrati sono autonomi e indipendenti da ogni altro potere (autonomismo giudiziario), bensì che la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere; « ordine » significa

correlazione di elementi diversi. L'articolo 105 parla anche di promozioni. Poiché affermare che qui si parla solo di promozioni a giudice aggiunto non è che una facezia sconveniente alla serietà di questo argomento, è chiaro che il legislatore non ha potuto non tener presente questa situazione, inerente appunto alla diversità di categoria: tre categorie, chiaramente stabilite dall'ordine processuale e da tutto il sistema giuridico italiano.

L'articolo 135 della Costituzione ammette l'elettorato attivo per la nomina di un terzo dei giudici costituzionali da parte delle supreme magistrature; lo stesso articolo limita l'elettorato passivo ai magistrati delle giurisdizioni superiori, cui equipara allo stesso fine i professori ordinari universitari in materie giuridiche e gli avvocati dopo quindici anni di esercizio. L'articolo 111, inoltre, fa della Corte di cassazione il supremo organo di giustizia, regolatore ultimo delle giurisdizioni. La Costituzione, disponendo che contro le sentenze degli organi giurisdizionali, ordinari o speciali, è sempre ammesso il ricorso in Cassazione, non solo presuppone la legittimità di tale controllo giurisdizionale sulla corretta applicazione della legge, ma addirittura lo impone; di tale precetto, la vincolatività del principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione è un corollario di assoluta evidenza. E quanto meno un grosso errore, poi, invocare l'articolo 48 della Costituzione, che fissa il principio di democraticità del voto personale ed uguale, libero e segreto; principio che è uno dei cardini del nostro sistema politico. Certamente, se il Consiglio superiore fosse organo di rappresentanza degli interessi dei magistrati, il problema relativo alla portata del principio codificato nell'articolo 48 della Costituzione dovrebbe essere affrontato per accertare se, come ha affermato la Corte costituzionale, quel principio debba ritenersi rispettato per il fatto che tutti i magistrati sono posti in grado di esprimere il voto in condizioni di perfetta parità tra loro e, rispetto all'eletto, con pari efficacia. Ma un tale problema neppure si pone, perché la Costituzione non ha concepito il Consiglio superiore della magistratura come il « parlamento » dei magistrati, destinato a rappresentare e regolare i loro interessi. Il Consiglio superiore della magistratura, quale la Costituzione lo ha creato, e un'altra cosa, assai diversa: basterebbe considerare, per convincersene, la presenza in esso del Capo dello Stato. Ma qual è allora la vera natura del Consiglio superiore? La risposta a questa domanda non dovrebbe dar luogo a dubbi.

Già il fatto solo che la Costituzione preveda questo organo, ne precisi la composizione, il procedimento di formazione e i compiti, tanto che si sostiene che si tratti di organo costituzionale (da altri si dice « di rilevanza costituzionale », formula che rappresenta un *minimum* non contestato da alcuno), fa immediatamente pensare che si tratti di un organo al quale il legislatore costituente abbia voluto affidare il governo e la tutela di interessi pubblici della maggiore importanza per la vita dello Stato: questi infatti costituiscono il naturale oggetto di norme di rango costituzionale. Che poi il governo e la tutela degli interessi pubblici dei quali si è detto incidano anche su interessi privati, è fenomeno inevitabile che si verifica in ogni situazione analoga, ma che non vale certo a mutare il carattere essenziale dell'organo, il cui fine primario rimane la tutela dell'interesse pubblico, che per sua natura, salva una diversa espressa volontà del legislatore, è prevalente.

La stessa indipendenza, la stessa inamovibilità sono non solo un privilegio dei magistrati e un omaggio reso alla dignità della loro funzione, ma anche ed ancor più un mezzo per realizzare quel fine di pubblico interesse che è costituito da una giustizia imparziale e sottratta ad ogni influenza.

Va però avvertito che questo sistema, che risponde a criteri di equità, perde ogni pregio e diventa del tutto inidoneo se si intende neutralizzarlo in parte, come si vorrebbe in qualche proposta che abbiamo letto e studiato, combinandolo — e intorbidandolo, diciamo noi — con l'intrusione di un altro antitetico criterio.

Nel progetto ministeriale è infatti previsto che, fatte le designazioni, il corpo elettorale sia tenuto ad attenersi soltanto in parte: un magistrato di tribunale, uno di appello e due di cassazione potrebbero essere eletti liberamente, prescindendo cioè dalle designazioni. (La Commissione, su questo punto, ha approvato un testo diverso).

Un tale eclettico sistema, a mio avviso, è decisamente da respingere per molte ragioni. Prima di tutto è incoerente, perché prevede che a far parte del Consiglio superiore entrino due tipi di membri elettivi, quelli che la categoria di appartenenza ha voluto e quelli che la categoria stessa ha subito. Ma la verità è che soltanto formalmente il disegno di legge pone le tre categorie di magistrati in una posizione di uguaglianza, su questo punto. La possibilità di elezione di un magistrato di tribunale e di appello non incluso nella

lista di designazione è puramente teorica ed inattuabile in pratica. L'inclusione di un candidato nella lista sarà logicamente in ogni collegio concordata da entrambe le categorie, quella dei magistrati di appello e quella dei magistrati di tribunale; il che non solo è lecito, ma è addirittura auspicabile.

È quindi impossibile che ad una settimana di distanza possano mutare gli orientamenti dell'elettorato e che si determini una preferenza a favore di un candidato escluso dalle designazioni responsabilmente fatte pochi giorni prima. È addirittura assurdo poi che questo ipotetico candidato, respinto dal suo collegio, possa trovare la necessaria maggioranza negli altri collegi. È chiaro allora che la norma mira soltanto ad ottenere l'elezione fuori lista di due magistrati di Cassazione, il che è ben possibile, in quanto — bisogna dirlo in tutte lettere — alla designazione ufficiale fatta dalla categoria dei magistrati di cassazione si contrapporrà, mi permetto di dire, di contrabbando, quella ufficiosa di certi gruppi ben noti ed individuati, facenti capo a determinate correnti anch'esse ben note e bene individuate. La vittoria dei due designati ufficiali sarà scontata, in quanto verrà determinata dalla maggioranza di certi gruppi esistenti in seno alla magistratura.

In questo modo la più piccola, ma anche la più selezionata tra le categorie sarà messa in condizioni di inferiorità. Sostanzialmente la stessa proporzione tra il numero dei designati e quello degli eleggibili risulterà diversa nei vari casi. Mentre, per le categorie dei magistrati di tribunale e di appello, l'effettivo rapporto fra i designati e gli eleggibili sarà in concreto di due a uno (secondo lo schema ministeriale), per la categoria dei magistrati di Cassazione la vera proporzione sarà di tre a uno nel testo ministeriale (12 designazioni e 4 soltanto gli eleggibili).

La norma è dunque iniqua ed inoltre è fortemente dubbia la sua legittimità costituzionale, perché la Costituzione, prevedendo che i magistrati da inviare al Consiglio siano eletti fra le varie categorie, non ha certamente voluto che si operassero discriminazioni fra queste, tanto meno a danno della categoria più selezionata.

Sembra opportuno aggiungere che una accesa campagna scatenata in certi ambienti della magistratura e in certi ambienti politici contro l'attuale assetto del Consiglio superiore ha alla base una affermazione non rispondente al vero, che le cifre sole sono sufficienti a smentire: quella che i magistrati di cassazione avrebbero in seno al Consiglio

stesso una posizione prevalente a danno di altre categorie.

Il progetto Bozzi ha voluto fare un passo innanzi in nome della equità: noi lo sottolineiamo e condividiamo tale intento.

COCCIA. Legga la relazione dell'onorevole Bozzi!

CARIOTA FERRARA. L'ho letta e l'ho studiata. Certo la conosco meglio di lei. Ne ho parlato a lungo, e ho analizzato la proposta di legge articolo per articolo. Che volete di più?

La verità è che i magistrati elettivi di cassazione sono sei contro gli otto di merito e che di essi un terzo proviene attualmente, e con ogni probabilità continuerà a provenire in futuro, dalle corti di appello periferiche. Ed anche a porre nel novero i due più alti magistrati della Cassazione, che dovrebbero in ogni caso essere considerati *super partes* — e questo è tenuto presente dalla proposta di legge Bozzi — la composizione del Consiglio risulta pienamente equilibrata, in quanto a otto magistrati di Cassazione ne fanno riscontro otto di merito e di fronte ad essi stanno altri otto componenti non appartenenti all'ordine giudiziario.

Non si lotta dunque, come si pretende, per assicurare l'equilibrio in Consiglio, bensì per romperlo e per assicurare a una certa parte quella prevalenza che oggi non c'è. Quest'ultimo aspetto della questione è indubbiamente più delicato e richiede da parte del Governo e del Parlamento la più attenta meditazione. Quale sarebbe infatti il risultato del sistema di elezione elaborato dal Governo nel disegno di legge in esame? I magistrati di cassazione si troverebbero fin dall'inizio staccati in due tronconi: da un lato i quattro designati dalla categoria e dall'altro i due eletti a suo dispetto, ostili perciò alla categoria che non li ha prescelti e legati — non vi è dubbio — alla parte che li ha voluti e sostanzialmente imposti. Si formerebbe necessariamente un blocco fra costoro e i magistrati di merito. Nessuno intende contestare la necessità e l'utilità della presenza di costoro in seno al Consiglio superiore, ma non è giusto garantire in anticipo ai rappresentanti dei magistrati d'appello e di tribunale una sicura, irreversibile maggioranza. Il blocco sarebbe di dieci contro sei. E in tali condizioni la stessa posizione degli elementi « laici » sarebbe profondamente cambiata. Se c'è infatti oggi un equilibrio sufficientemente stabile fra i tre gruppi e, in caso di contrasto fra i gruppi togati, spetta

proprio alla maggioranza dell'elemento laico la parola decisiva, col nuovo sistema l'equilibrio sarebbe irrimediabilmente rotto, perché l'adesione, al gruppo dei dieci di cui si è detto, di due soli elementi « laici » basterebbe ad assicurare ad esso una sicura, costante maggioranza.

È doveroso dire che appunto questo si vuole ottenere: e ne è prova eloquente la difesa ad oltranza che si è fatta e si continuerà certamente a fare dall'ibrido sistema. Se si trattasse di un puro e semplice particolare tecnico da discutere e da risolvere in base a considerazioni razionali, non si spiegherebbe la passione che si è messa nel caldeggiare l'una piuttosto che l'altra soluzione. Si tratta dunque di una proposta che ha — non certo nelle intenzioni del Governo e del ministro, ma in quelle dei partiti che l'hanno ispirata — un preciso e non equivoco significato politico.

Sia lecito domandare come avrebbe potuto rispondere un siffatto Consiglio al discorso recentemente pronunziato dal Capo dello Stato, suo presidente, in tema di sciopero dei magistrati; e come potrebbe comportarsi domani di fronte a situazioni analoghe. E vale la pena di aggiungere che, fin dal primo momento, la maggioranza preconstituita di cui si è detto potrebbe dar la misura di sé nella elezione, per tanti aspetti importante e delicata, del vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura.

Per queste e per altre ragioni, che possono essere lasciate alla comprensione di chi ascolta, a mio avviso il solo sistema difendibile sul piano della coerenza e della convenienza è quanto meno quello che la Commissione giustizia della Camera ha accolto: designazione dei candidati da parte delle categorie, in numero doppio o, al massimo, triplo dei magistrati da eleggere; obbligo assoluto e senza eccezioni per il corpo elettorale di esercitare la scelta entro la lista, rispettando la proporzione fra le categorie e l'eguale distribuzione degli eletti di tribunale e di appello fra i quattro collegi.

Un'ultima osservazione sembra necessaria: è stato suggerito che nella designazione dei candidati sia fatto un certo posto alle minoranze, mediante l'istituzione del voto limitato in sede di designazione. Suggerimento che, a mio avviso, appare oscuro, perché i magistrati si possono dividere come tali in categorie, ma non si comprende come possano essere di maggioranza o di minoranza, se non si precisa in relazione a quali idee possano così classificarsi. È questa una antimagistratura, è un disordine, è un voler rinnegare i princì-

pi più vivi e più responsabili del diritto costituzionale.

Se poi si intende far riferimento alla loro appartenenza all'una o all'altra associazione, si giunge a risultati che non possono essere in alcun modo approvati. Più che di scissioni, più che di contrasti, più che di divergenze di opinioni sulla cosiddetta carriera, sulle promozioni e in genere sulla riforma dell'ordinamento giudiziario, si deve parlare di una attività colorata di politica eversiva, come dimostrano le accese polemiche contro l'istituto della Cassazione, che è sempre, costantemente sotto processo (ne abbiamo avuto prove e riprove anche nei nostri incontri nella Commissione giustizia), sul preteso indirizzo politico che il giudice dovrebbe avere, sulla pretesa funzione creatrice della giurisprudenza, che dovrebbe scavalcare il legislatore, e così via.

GUIDI. È il caso Tavolaro dell'omaggio fascista!

CARIOTA FERRARA. Tavolaro andò a sentire una conferenza: poté anche fare una cosa che sul piano della sensibilità forse è censurabile; ma i vostri protetti fanno gli attivisti dei partiti, fanno i commessi viaggiatori: li troviamo nei treni, si vanno organizzando. Giallombardo e altri hanno firmato i manifesti con i quali si invitano i magistrati ad iscriversi a certi partiti, per cui la magistratura dovrebbe per voi, con il vostro sistema e con il vostro metodo, diventare centrale sindacale di certi partiti di centro-sinistra. Ma lasciamo andare: io ho formulato precise accuse su questo punto. Tutta l'Italia è piena di certi manifesti con le firme di certi magistrati.

PENNACCHINI. Non è vero!

CARIOTA FERRARA. È esattissimo! Ne assumo piena responsabilità e posso documentare.

GUIDI. L'onorevole Cariota Ferrara è per Alfredo Rocco...

CARIOTA FERRARA. Io non ho detto questo. Alfredo Rocco era un giurista, anche se commise delle cose censurabili sul piano politico. Ma io sono stato qui ad esaltare soltanto la magistratura fuori di certe situazioni ambientali, politiche, fuori di un certo attivismo, fuori di una certa partigianeria eversiva. Qui non c'è nessun Alfredo Rocco. Noi siamo qui ad occuparci di certi problemi ed il passato non ci riguarda: è assai lontano da noi.

Sicché nel seno stesso dell'Associazione nazionale dei magistrati le varie correnti si spiegano con la resistenza che, dichiaratamente, alcune di esse oppongono alla politicizzazione della magistratura, voluta e mal dissimulata dalle altre.

Il problema è pertanto di estrema gravità e una riforma non ben meditata può dare frutti assai amari. Il Parlamento è chiamato a decidere se debba essere incoraggiata ulteriormente o fermata questa pericolosa degenerazione, questa specie di demagogia che sta indubbiamente portando a risultati assai negativi la magistratura italiana. Noi lavoriamo per spolicizzare questa magistratura, per il suo concorde ritorno sulla grande strada della sua migliore tradizione, tradizione che esiste, gentile amico Guidi: non è qualcosa scritto soltanto nel libro delle memorie, ma è forza viva, operante che trae dalla religione di luminose memorie una magistratura ieri povera che lavorò, che difese tante e tante cose nobili e alte, che fu al passo con il tempo, espressione non già di un diritto chiuso alle voci della vita, ma di un diritto nel cui palpito si fondano le voci della vita e del pensiero. Noi, dunque, lavoriamo perché sia spolicizzata questa magistratura e perché ritorni, concorde, sulla grande strada della sua migliore tradizione, fatta di dignità, di riserbo, di senso dello Stato, di silenziosa dedizione al suo alto dovere. Ci accompagni, dunque, specie in questa riforma, il senso della responsabilità dinanzi alle istituzioni, perché le istituzioni che alcuni vogliono frantumare, sgretolare, annientare, si debbono invece salvare e ci debbono salvare. Noi siamo sulla trincea della giustizia contro ogni demagogia, per la verità contro ogni falso scopo, e lottiamo fra gravi difficoltà perché per molti è difficile distinguere, onorevoli colleghi, fra costruttori e distruttori, e l'eversione non è mai tanto pericolosa come quando finge di costruire. (*Applausi — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Francesco Cavallaro. Ne ha facoltà.

CAVALLARO FRANCESCO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la riforma della legge sulla costituzione e sulle funzioni del Consiglio superiore della magistratura giunge in Assemblea dopo un lungo dibattito in Commissione giustizia, svoltosi in ben diciotto sedute, dal 15 dicembre 1966 al 18 giugno 1967. È indubbiamente una legge fondamentale per la struttura di uno Stato democratico e la sua urgenza è certamente avvertita in tutti i settori del Parlamento. Confido

pertanto che le ampie ed animate discussioni in sede di Commissione, in cui sono stati esposti ed illustrati i vari aspetti della riforma, puntualizzando anche i problemi particolarmente controversi, possano giovare almeno a rendere più semplici e spediti questi lavori parlamentari, accelerando l'iter del provvedimento, per giungere così all'approvazione di una riforma che, attraverso la nuova struttura del Consiglio superiore della magistratura, conferisca all'ordine giudiziario la caratteristica di effettiva e reale indipendenza ed autonomia. La Costituzione all'articolo 104 sancisce che la magistratura è un ordine autonomo e indipendente dagli altri poteri. Con gli articoli 105, 107 e 110, inoltre, dispone la inamovibilità dei magistrati e istituisce il Consiglio superiore della magistratura.

Le norme della Costituzione ebbero una prima applicazione con il decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, che non si limitò a riconoscere la inamovibilità dei soli magistrati giudicanti, ma introdusse anche la stessa inamovibilità, sia pure in forma non completa, per i magistrati del pubblico ministero. Successivamente, nel 1954, il Governo presentò un disegno di legge sul Consiglio superiore della magistratura che il Parlamento, a conclusione di lunghi e accesi dibattiti, approvò quattro anni dopo con la legge 24 marzo 1958, n. 195. Il parto laborioso e difficile della legge che istituiva l'organo supremo di autogoverno dell'ordine giudiziario non si può dire sia stato completamente felice. Da molti, forse da tutti i settori dello schieramento politico del paese, fin dall'indomani dell'approvazione della legge, furono lamentate lacune e anche incongruenze. La stessa Corte costituzionale ha riconosciuto la incostituzionalità dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195. Si sono avute poi, nel 1964, tre proposte di legge per la riforma delle strutture del Consiglio superiore della magistratura e quest'anno ancora un'altra proposta di legge e il disegno di legge governativo su cui oggi si è iniziata la discussione.

Quali sono i punti essenziali di tali proposte di legge e del testo approvato in Commissione giustizia in sede referente? In Commissione c'è stata piena concordanza sul principio del riconoscimento della indipendenza dell'ordine giudiziario. Non è nemmeno emerso il timore, apparso talvolta sulla stampa e nell'opinione pubblica, che tale forma di indipendenza possa lacerare in qualche modo il tessuto unitario dello Stato e possa fare dei magistrati una casta chiusa.

Tale ipotesi per altro è esclusa in modo chiaro ed incontrovertibile dal sistema garantista della nostra Costituzione la quale prevede raccordi tra i poteri sovrani, tali da impedire che qualunque dei poteri stessi possa diventare una casta chiusa e spezzare l'unità dello Stato.

Merita di essere rilevato il sensibile miglioramento apportato al disegno di legge dalla Commissione giustizia per quanto concerne la composizione della segreteria del Consiglio superiore della magistratura. Il numero dei magistrati addetti è stato portato da quattro ad otto; è stato adeguatamente aumentato il numero dei cancellieri giudiziari; è stato altresì notevolmente accresciuto il personale esecutivo nel suo complesso. Il testo di legge approvato in Commissione reca una minuziosa elencazione al riguardo. Si deve per altro rilevare che tale specifica indicazione dei vari componenti del personale esecutivo avrebbe forse potuto essere più opportunamente lasciata al discernimento del capo della segreteria del Consiglio. Sembra eccessivo che se ne occupi la legge. Dicevano gli antichi: *de minimis non curat praetor*. Il potenziamento della segreteria era necessario e urgente, sia perché l'attuale personale è del tutto insufficiente, sia anche per le nuove attribuzioni riconosciute al Consiglio dalla sentenza della Corte costituzionale n. 168 del 12-23 dicembre 1963, con la quale è stata dichiarata « la illegittimità costituzionale della norma dell'articolo 11, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, istitutiva del Consiglio superiore della magistratura, in riferimento agli articoli 104 primo comma, 105 e 110 della Costituzione, in quanto, per le materie indicate nel n. 1) dell'articolo 10 della legge stessa, esclude l'iniziativa del Consiglio ».

In conseguenza di questa sentenza della Corte costituzionale, il Consiglio superiore è tenuto ad organizzare nuovi uffici per seguire l'attività delle corti, dei tribunali e delle preture, e per conoscere la posizione di ogni magistrato e formare e custodire i relativi fascicoli personali. Altrimenti, le nuove attribuzioni riconosciute al Consiglio dalla Corte costituzionale rimarrebbero praticamente inoperanti.

Debbo rilevare però che il testo di legge approvato in Commissione ha ommesso di attribuire al capo della segreteria la qualifica di segretario generale, che invece è ordinariamente attribuita a tutti i capi delle segreterie di ogni organo costituzionale o di rilevanza costituzionale. Sarebbe opportuno, a mio pa-

rere, un emendamento che provvedesse ad eliminare tale carenza della legge.

Con l'articolo 6 del disegno di legge viene modificato l'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, adeguandolo alle disposizioni contenute nella sentenza della Corte costituzionale 12-23 dicembre 1963; infatti il primo comma dell'articolo in esame viene sostituito da una norma che autorizza il ministro di grazia e giustizia a formulare richieste nelle materie di cui all'articolo 10, n. 1), della citata legge n. 195.

Inoltre è stato escluso, molto opportunamente, il primo presidente della Cassazione dalla commissione di disciplina, perché, altrimenti, nell'eventuale successivo giudizio di reclamo, egli avrebbe dovuto giudicare sulla decisione che aveva concorso a determinare come presidente della commissione giudicatrice.

Giustamente il relatore per la maggioranza onorevole Mannironi rileva che la stessa situazione ricorre anche per gli altri magistrati i quali, come membri del Consiglio, fossero chiamati a far parte della commissione di scrutinio, non sussistendo secondo la legge attuale alcuna incompatibilità. Sembra opportuno quindi un emendamento dell'articolo 13 della legge 24 marzo 1958, n. 195.

Ma l'innovazione che ha dato luogo alle più accese polemiche in sede di Commissione e che ha attirato maggiormente l'attenzione dei politici e dei magistrati è indubbiamente il sistema per l'elezione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura. In merito, dalle proposte di legge in esame emergono tre tesi: la prima sostiene l'elezione diretta dei componenti il Consiglio senza passare attraverso una preliminare designazione di rose di candidati per ogni singola categoria. È una tesi estremista. La seconda tesi sostiene invece che l'elezione debba avvenire esclusivamente nell'ambito di rose di nominativi precedentemente designati da ciascuna categoria. La terza è una tesi di mediazione tra le due precedenti: consente che un numero limitato di consiglieri sia eletto al di fuori delle rose indicate dalle singole categorie di magistrati.

Nei lavori della Commissione giustizia, dopo lunghi dibattiti che hanno assunto aspetti polemici inconsueti, è prevalsa la seconda tesi, ed è stato accolto un emendamento in tal senso proposto dall'onorevole Breganze. Tale emendamento dispone che ciascun magistrato possa votare per non più di sei magistrati di Cassazione, scelti fra quelli designati in precedenti rose di categorie; per non più di quat-

tro magistrati di corte d'appello, scelti uno per ogni collegio, tra quelli designati; per non più di quattro magistrati di Tribunale scelti, uno per ogni collegio, tra quelli designati.

L'emendamento, approvato con i voti dei democristiani e dei deputati del Movimento sociale italiano, ha dato luogo a vivaci recriminazioni da parte degli altri colleghi che si erano pronunciati per l'accoglimento della terza tesi, quella che ho chiamato ed è difatti una tesi di mediazione.

L'onorevole Breganze ha giustificato il suo emendamento unicamente con ragioni di ordine tecnico; sono queste, infatti, le uniche ragioni plausibili che lo giustificano. Il timore che altrimenti si potessero politicizzare le categorie dei magistrati e le loro associazioni — timore per altro che non è stato mai espresso dall'onorevole Breganze — non mi sembra possa avere alcuna reale consistenza.

D'altro canto, quando i votanti sono diverse migliaia (i magistrati di merito sono circa 4 mila), anche per la scelta delle rose e per la elezione nell'ambito delle rose appare opportuna e forse necessaria una forma di organizzazione che potrebbe anche, al limite, adombrare quella dei partiti. Del resto, in fin dei conti, che cosa è la politica? È forse qualche cosa da osteggiare, o quanto meno da ostacolare? C'è forse fra noi, qui nel Parlamento, qualcuno che dubita che essa sia una delle supreme manifestazioni dello spirito? Il filosofo inglese Morley, nel suo commentario alle opere di Rousseau, afferma che coloro i quali trattano separatamente la politica e la morale non capiranno mai né l'una né l'altra. E lo storico Tuciddide ci tramanda queste parole di Pericle, il condottiero del partito democratico di Atene: « Noi ateniesi ci distinguiamo dagli altri popoli della Grecia, perché giudichiamo il cittadino che si preoccupa della famiglia e non anche della cosa pubblica, non già un uomo tranquillo, ma un uomo inutile ».

Del resto, il problema dell'autonomia della magistratura non è materia esplosiva che possa destare delle gravi preoccupazioni. E non è nemmeno materia nuova, tutt'altro. Il principio della separazione dei poteri sovrani risale al 1701, data della emanazione dell'*Act of settlement*. Era stato sostenuto da Locke che, con il suo *Saggio sul governo civile*, è stato il primo ad idearlo. Fu poi diffuso e reso popolare da Montesquieu con *Lo spirito delle leggi* pubblicato nel 1748, che ebbe un successo spettacolare. Il capitolo sesto del libro undecimo, in cui si espone la teoria della di-

visione dei poteri, il più famoso dell'intera opera, è stato scritto nel 1734; l'opera del Locke resta comunque anteriore, essendo apparsa nel 1690. *Lo spirito delle leggi* di Montesquieu è stato giudicato giustamente l'opera più importante che sia stata pubblicata nel secolo XVIII, perché esalta e rende popolare il principio della distinzione dei poteri, il quale rappresenta una pietra miliare nel cammino della libertà e della democrazia.

A Montesquieu, da tutti riconosciuto il padre del principio della divisione dei poteri, è stata mossa l'accusa di aver frantumato l'unità della sovranità in una molteplicità di poteri egualmente sovrani, contenendo l'attività degli organi al vertice dello Stato, e costringendoli talvolta all'immobilità. La funzionalità pratica del principio della separazione dei poteri è stata messa in dubbio sia da giuristi sia da uomini politici, come Orlando, Cammeo e Romano in Italia, Imbden in Germania, Esmein in Francia e molti altri. Gli scrittori di diritto pubblico avvertono che, col passare degli anni, l'importanza teorica e pratica del principio della separazione dei poteri si è assai ridotta. Sono stati ricordati, a prova di ciò, casi di competenze meramente amministrative, attribuite agli organi giurisdizionali (ad esempio quelli sulla carriera e lo stato giuridico dei singoli magistrati), casi di competenza giurisdizionale attribuiti al Parlamento, come quelli sulle contestazioni delle elezioni dei membri del Parlamento da parte di candidati che siano stati esclusi. Se si dovesse giudicare dal risultato del ricorso presentato all'inizio di questa legislatura da un candidato del Movimento sociale italiano, che aveva dimostrato in modo assolutamente incontestabile di aver riportato più voti di un suo collega che era stato proclamato eletto, sarebbe da pensare che il Parlamento non abbia vocazione per l'esercizio del potere giurisdizionale.

Sulla base di tali considerazioni, il professor Romano ed altri sono arrivati alla estrema conclusione che ogni ordine di autorità o di istituzioni investite di circoscritta funzione (cioè ogni potere statutale) si possa considerare una istituzione a sè, del tutto autonoma rispetto alle altre e tale da contenere in sé in proporzioni ridotte, ed entro certi limiti, ciascuna delle tre funzioni fondamentali. La fondatezza di tale tesi è stata respinta dalla più autorevole dottrina giuspubblicistica.

Accennando infine alla questione dell'appartenenza alla materia costituzionale delle norme sul funzionamento del Consiglio supe-

riore della magistratura, ricordo che essa fu sollevata in seguito all'approvazione della legge istitutiva del Consiglio da parte della competente Commissione della Camera in sede legislativa. Ciò fu ritenuto in contrasto con l'articolo 72, quinto comma, della Costituzione che dispone che i disegni di legge in materia costituzionale debbano essere approvati dalla Camera in Assemblea.

La Corte costituzionale respinse tale eccezione, sostenendo che il citato articolo 72 non si riferisce a leggi ordinarie in materia costituzionale, ma alle leggi di revisione costituzionale e alle leggi di cui all'articolo 138 della Costituzione. La decisione della Corte costituzionale è però in contrasto con la più autorevole dottrina. E si possono in proposito citare i professori Esposito e Mortati i quali attribuiscono all'articolo 72 ultimo comma la funzione di disciplinare l'approvazione delle leggi ordinarie solo « materialmente » costituzionali. Tuttavia nella fattispecie non ricorre la censura di incostituzionalità perché, come lo stesso Esposito ebbe a riconoscere, la Costituzione, prevedendo espressamente gli elementi essenziali del Consiglio superiore della magistratura e rimettendosi alla legge per disciplinarne le strutture, ha implicitamente escluso il carattere « materialmente » costituzionale del successivo atto legislativo di esecuzione.

La Costituzione, con la creazione del Consiglio superiore della magistratura, ha voluto rendere effettiva l'indipendenza della magistratura stessa, sottraendola a ogni possibile influenza specialmente del potere esecutivo.

L'intervento per altro molto affievolito del ministro della giustizia non ha nulla a che vedere con un preteso spirito reazionario, ma serve ad evitare che l'autogoverno del potere giudiziario possa, sia pure larvamente, degenerare nella creazione di uno Stato nello Stato e possa comunque favorire lo screditamento del senso dello Stato. La presidenza del Consiglio superiore della magistratura affidata al Presidente della Repubblica intende evitare tale inconveniente.

E non sia ritenuto irriverente, dopo aver ricordato la presenza del Capo dello Stato, che io ricordi la presenza delle forze giovani del Consiglio superiore della magistratura per incoraggiarle ed auspicare che siano sempre più numerose ed efficienti. La presenza dei giovani è garanzia di una dinamica innovatrice e creativa, come dimostra il fatto che la maggior parte delle denunce di incostituzionalità di molte vecchie leggi sono state pro-

mosse proprio dai giovani magistrati di pretura.

E adesso, signor Presidente, onorevoli colleghi, se mi è consentito, desidero concludere esprimendo un voto, una speranza: possa questo nostro dibattito sulla riforma dell'organo supremo di autogoverno dell'ordine giudiziario, svolgersi in un modo esauriente e sollecito e soprattutto senza le polemiche assurde acri ed accese che hanno talvolta tralasciato i lavori della Commissione giustizia; possa questo dibattito essere un impegno di cultura, distaccato e sereno, che, portando all'approvazione della legge sul Consiglio superiore della magistratura, consolidi l'indipendenza e l'autonomia del potere giudiziario, e garantisca al nostro paese una base democratica sempre più vasta e sempre più salda. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Fortuna. Ne ha facoltà.

FORTUNA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Governo, presentando il disegno di legge n. 3846 concernente modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, sulla costituzione e il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura, ha richiamato l'attenzione della Camera su alcuni punti fondamentali: e cioè sul sistema dell'impugnazione, sulla composizione della segreteria del Consiglio superiore e sull'autonomia di gestione dello stesso, sui suoi controversi rapporti con il ministro di grazia e giustizia e sulla elezione dei suoi membri elettivi togati, dato che per gli altri componenti non vi è certamente discussione.

Seguiamo lo schema adottato dalla relazione del ministro di grazia e giustizia e valutiamo direttamente uno tra i punti più importanti in discussione. Va tenuto preliminarmente presente che la Commissione affari costituzionali, nella seduta del 23 maggio 1967, aveva espresso parere favorevole all'ulteriore iter parlamentare del disegno e delle proposte di legge a condizione che fossero osservati vari principi, fra i quali, in asserita ottemperanza all'articolo 113 della Costituzione, la ammissione avverso i provvedimenti in materia disciplinare del ricorso al Consiglio di Stato.

Vedremo in quale conto la maggioranza della Commissione giustizia abbia tenuto, nei singoli settori, tali singolari suggerimenti e tale parere; vedremo anche quale erroneo riferimento si sia fatto da parte della Commissione affari costituzionali all'articolo 113 della Costituzione.

Il tema che intendo qui brevemente trattare è relativo all'impugnazione delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura. Il tema è stato ampiamente dibattuto nel paese, e la relazione ministeriale al disegno di legge si dà carico di rilevarlo. Notiamo invece con un certo disappunto che la relazione per la maggioranza, redatta dall'onorevole Mannironi, non ritiene di spendere che poche righe sull'argomento, quasi si trattasse di tema di scarsa importanza.

MANNIRONI, *Relatore per la maggioranza*. Ho considerato che sulla materia non c'erano molti contrasti.

FORTUNA. Ma appunto per questo valeva forse la pena di dirne qualche cosa.

Era già stato autorevolmente sostenuto che, consacrata l'indipendenza della magistratura dal potere esecutivo, affermato che la magistratura è un potere essa stessa, ne derivava la necessità dell'istituzione di un organo che fosse nello stesso tempo rappresentativo del nuovo potere, propulsore e regolatore dei suoi rappresentanti, garante dell'autonomia giudiziaria sia all'esterno sia all'interno dell'ordine giurisdizionale e garante per gli altri poteri contro un eventuale strapotere della magistratura stessa.

Con lo stesso articolo 104 della Costituzione, che afferma l'autonomia dell'ordine giurisdizionale da ogni altro potere, venne — come tutti sappiamo — istituito il Consiglio superiore della magistratura, organo rappresentativo del potere giudiziario, organo che costituisce il cardine dell'ordinamento giudiziario e di cui dovrà essere valutata la natura di organo costituzionale, ma al quale, secondo varie tesi, dovrà senz'altro negarsi la natura amministrativa, e ciò se non altro per la sua duplice veste di rappresentante e di regolatore di un ordine costituzionale.

Appunto per ciò non tutto il Consiglio superiore è costituito da magistrati (come pure qualcuno avrebbe voluto), ma per un terzo è eletto dal Parlamento tra professori universitari ed avvocati dopo quindici anni di attività, mentre al ministro è data la facoltà di promuovere l'azione disciplinare.

Questo inserimento nel Consiglio superiore di estranei al corpo giudiziario non solo rappresenta una garanzia, ma esprime il fatto non meno importante che l'amministrazione della giustizia riguarda tutti i cittadini; tutti debbono avere la possibilità, sia pure indiretta, di prendere parte alla sua vita.

Le funzioni del Consiglio superiore, sono tutte quelle — nessuna esclusa — che si rife-

riscono al cosiddetto governo della magistratura, dall'assunzione in carriera e dall'assegnazione alle sedi, ai trasferimenti, alle promozioni e ai provvedimenti disciplinari. Ricordare l'articolo 105 della Costituzione diventa a questo punto importante. Esso recita: « Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati ». Non si può dar torto al giudizio di coloro che hanno sostenuto che la locuzione « spettano » è tale che non si presta a interpretazioni diverse o ambigue. Le varie attribuzioni del Consiglio superiore, con quel verbo energico ed esclusivo, diventano — si è detto — quasi una proprietà del Consiglio stesso, così da non tollerare alcun intervento esterno sia nella fase preparatoria, sia nella fase deliberatoria. Il diritto a quelle funzioni sarebbe perciò assoluto.

D'altra parte, una qualificatissima fonte — il De Francesco, già rettore dell'università di Milano — sottolineando che il Consiglio non ha al di sopra di sé altri organi e non è perciò sottoposto ad alcun rapporto di gerarchia, affermava che basterebbe questa constatazione per designare senza possibilità di contrasto il Consiglio superiore fra gli organi costituzionali dello Stato italiano, seguendo un criterio discriminatore che, sostenuto da Santi Romano oltre 60 anni or sono, trova oggi concorde la grandissima maggioranza dei costituzionalisti. Si può forse ricercare il criterio qualificatore della natura costituzionale nell'attribuzione della funzione di indirizzo politico? No, si è ribadito, dato che in tal caso bisognerebbe negare carattere di organo costituzionale perfino alla stessa Corte costituzionale, la quale non esercita certo una funzione di indirizzo politico nel giudicare della legittimità costituzionale di una legge ordinaria, ma una funzione eminentemente giurisdizionale.

Ciò premesso, si comprende come grave apparisse la questione dibattuta circa l'impugnazione delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura, tanto grave da figurare al primo posto fra i 5 punti di riforma proposti dal disegno di legge per la modifica della legge 24 marzo 1958. E con ampiezza di trattazione la relazione al testo governativo richiamava la sentenza n. 2040 del 1966, con la quale la Corte di cassazione a sezioni unite civili statuiva l'impugnabilità per vizi di legittimità dinanzi al Consiglio di Stato dei provvedimenti riguardanti i magi-

strati, anche per i vizi propri dei provvedimenti stessi, oltre che per quelli relativi ai decreti del Presidente della Repubblica e del ministro con cui vengono adottate le deliberazioni del Consiglio superiore. Si citava, inoltre, il parere del Consiglio di Stato del 1° luglio 1965, in base al quale tutte le deliberazioni del Consiglio superiore dovevano ritenersi soggette ad impugnazione, per concludere che si sarebbe dovuto scegliere tra le seguenti alternative: 1) il Consiglio di Stato è competente a decidere delle impugnazioni anche per le materie disciplinari; 2) la Corte di cassazione a sezioni unite civili, invece, può alternativamente esserne investita; 3) lo stesso Consiglio superiore, in adunanza plenaria, è l'unico organo che può conoscere dei ricorsi.

Il disegno di legge governativo aveva ritenuto di modificare solo parzialmente l'articolo 17 della legge n. 195; la prima modificazione, salvo leggeri ritocchi formali, è stata approvata dalla Commissione giustizia (articoli 1 e 2 del disegno di legge). Per il resto, si era inteso di sostituire il secondo ed il terzo comma dell'articolo 17 della legge n. 195, in modo che contro i provvedimenti a carattere amministrativo fosse ammesso, per motivi di legittimità inerenti anche alle relative deliberazioni, ricorso al Consiglio di Stato in adunanza plenaria, mentre contro i provvedimenti in materia disciplinare fosse previsto il ricorso alla Corte di cassazione, a sezioni unite, precisando la natura di sentenza delle deliberazioni della sezione disciplinare. Così, il disegno di legge scartava qualsiasi innovazione mirante ad introdurre un doppio grado all'interno del Consiglio superiore, dato che in ogni caso sarebbe stato anticostituzionale evitare il sindacato giurisdizionale del Consiglio di Stato per la materia a contenuto obiettivamente amministrativo e il giudizio della Corte di cassazione sulle deliberazioni della sezione disciplinare.

Tale motivazione non mi convince e dirò brevemente tra poco il perché, riferendomi agli studi precedentemente da me citati e a quanto già affermato nella proposta Martuscelli — che reca anche la mia firma — e nella proposta Basso, in quella liberale e in quella comunista. Mi preme subito rilevare però che del primo punto delle principali questioni sottoposte all'esame della Camera per la necessaria approvazione, non resta, nella stesura della Commissione, quasi nulla, dato che l'articolo 7 del disegno di legge di iniziativa governativa è stato integralmente soppresso: come scrive il relatore per la maggioranza,

onorevole Mannironi, ciò è avvenuto dopo breve discussione. Forse la brevità ha nociuto all'approfondimento di un tema così grave e complesso. Eppure, nella seduta della Commissione giustizia di giovedì 16 febbraio 1967, il ministro Reale, quando ancora lo schema del disegno di legge, pur diramato, non era stato esaminato dal Consiglio dei ministri, ebbe a fare interessanti ed avanzate dichiarazioni in proposito. Per non travisare il pensiero del ministro e dato che tale indirizzo non è apparso trasfuso nel disegno a sua firma, leggerò parzialmente dal *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*:

Il ministro « passa poi ad esaminare la questioni dei reclami avverso le decisioni del Consiglio superiore della magistratura e ne sottolinea l'importanza e la gravità. Riteneva che questo problema potesse essere risolto nell'ambito dello stesso Consiglio superiore della magistratura, senza reclami « esterni ».

Attualmente le decisioni del Consiglio superiore della magistratura sullo *status* dei magistrati vengono impugnate di fronte al Consiglio di Stato, mentre quelle che concernono l'aspetto disciplinare sono portate allo esame delle sezioni unite della Corte di cassazione.

« Ricorda che secondo la tesi sostenuta dall'Avvocatura dello Stato il Consiglio di Stato, adito in sede di ricorso avverso la decisione di carattere amministrativo del Consiglio superiore della magistratura, dovrebbe limitare il proprio sindacato solo ai meri vizi del decreto, senza potere entrare nel merito della decisione. Il Consiglio di Stato invece ha ritenuto di poter entrare, sempre in sede di controllo di legittimità, nel merito del provvedimento, e sembra che le sezioni unite di Cassazione, cui era stato proposto ricorso per difetto di giurisdizione, interpretino la legge conformemente alla decisione del Consiglio di Stato; ma, non escludendo l'ipotesi che la legge stessa sia costituzionalmente illegittima, hanno rinviato la questione alla Corte costituzionale, che non ha ancora deciso.

« Per quanto concerne i provvedimenti disciplinari, a parte l'opportunità di escludere dall'apposita commissione di disciplina del Consiglio superiore il primo presidente della Cassazione (per evitare che, nel successivo giudizio di reclamo, divenga giudice su una decisione cui ha partecipato), prospetta la possibilità che nell'interno dello stesso Consiglio superiore della magistratura sia creato un secondo grado di giudizio, in sede di appello, e cioè il Consiglio superiore in adunanza plenaria dovrebbe decidere sui reclami avverso

le decisioni della commissione disciplinare. Fa osservare però che in base agli articoli 24 e 111 della Costituzione rimane sempre aperto il problema del diritto dell'interessato a ricorrere alla magistratura avverso queste decisioni. Gli sembra che questi argomenti possano essere i più interessanti per una approfondita meditazione da parte della Commissione ».

Dopo una tale seria ed impegnativa dichiarazione, il disegno di legge appare certamente incomprensibile. Infatti come si è visto si è disattesa ogni speranza, pur suscitata dalle dichiarazioni anticipatrici del ministro, di vedere riconosciuta l'esatta posizione costituzionale del Consiglio superiore. Ed è certo per tale imbarazzante situazione che l'onorevole Martuscelli, allora relatore, propose lo stralcio del solo sistema elettorale, al fine di non pregiudicare ogni futura discussione. Tale impostazione non venne accolta e si arrivò perciò solo alla soppressione dell'articolo 7 del disegno di legge. E certo non appare a me accettabile il criterio di lasciare inalterata una norma che giustamente si intendeva riformare rinviando (ed è esplicitamente detto nella relazione Mannironi) il tutto all'« eventuale sindacato » della Corte costituzionale. Ritengo incompatibile con l'autonomia e le funzioni proprie del Parlamento questa indiretta delega di poteri propriamente politici ad un altro organo per un'eventuale, futura ed incerta soluzione della controversa questione.

MANNIRONI, *Relatore per la maggioranza*. Non si tratta di una delega, ma di una prudente attesa della decisione della Corte costituzionale.

VALITUTTI. Questi atti del Consiglio dovrebbero essere insindacabili.

FORTUNA. Questo è un altro discorso. Si dica di sì o si dica di no, questa è la sede per discutere, senza rinviare una decisione alle future interpretazioni di un organo giurisdizionale. Credo che ella, onorevole Valitutti, possa concordare con questa impostazione. La Camera non deve sottrarsi al dovere di valutare a fondo questa procedura. Delle due l'una: o l'articolo 17 della legge vigente risponde al dettato costituzionale e non si ritiene politicamente di doverlo modificare (si tratta allora di una scelta meditata e responsabile), oppure no. Bisogna allora affrontare il tema nell'unica sede responsabile — il Parlamento — per dirimere queste questioni con scelte politiche, senza modificare i poteri del

Parlamento con un rinvio a decisioni eventuali di altri e diversi organi costituzionali.

Se per varie ragioni (d'altronde, non tutte da me condivise) un tale atteggiamento è stato tollerato al fine di non ritardare l'iter della riforma (questo problema si ripropone oggi, dopo aver constatato il numero enorme di iscritti a parlare, appartenenti anche a gruppi che dovrebbero avere interesse a sollecitare la soluzione di questa riforma), ora che tale qualificazione innovativa si è dissolta, dopo il (permettetemi di chiamarlo così) « colpo di mano » che ha condotto all'accoglimento dell'emendamento Breganze, non credo sia opportuno che si eviti di riprendere la discussione globale sull'articolo 7 del disegno di legge governativo, anche per illustrare il divario fra le prime dichiarazioni del ministro e la conclusione trattata nel disegno di legge.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Gradirei che ella mi spiegasse bene questo divario, perché non l'ho capito. Ella lo ha enunciato, ma deve ancora dimostrarlo.

FORTUNA. Ho enunciato il tema, dopo verrà lo svolgimento. Per parte mia, ritengo che il divario esista. Ho letto testualmente le sue prime dichiarazioni proprio per evitare il pericolo di travisarle; adesso leggerò le seconde.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Le dichiarazioni che ella ha letto sono fedelissime. La ringrazio, perché l'udirle mi ha fatto piacere.

FORTUNA. Per capire meglio questo divario, o meglio ciò che ritengo sia un divario, credo opportuno riferirmi testualmente alle dichiarazioni del Governo fatte a chiarimento della situazione. Nella seduta di mercoledì 12 aprile 1967 il ministro Reale fece precise dichiarazioni in merito. Leggo dagli atti della Commissione:

« Il Ministro ricorda che, quando con gli uffici del Ministero esaminava lo schema del disegno di legge, egli si era orientato ad escogitare un sistema per cui le impugnative delle decisioni del Consiglio superiore della magistratura dovessero trovare soluzione nell'interno del Consiglio stesso. In tal modo si sarebbe evitato ogni gravame sia al Consiglio di Stato che alla Corte di cassazione. Però questo suo orientamento ha trovato un insuperabile ostacolo negli articoli 111 e 113 della Costituzione. Ricorda che attualmente esiste un ricorso davanti alla Corte costituzionale su iniziativa delle sezioni unite della Corte di

cassazione che, esaminando un ricorso presentato da un magistrato, ha ritenuto apparentemente non infondato il rilievo che in materia esisterebbe un *fumus* di illegittimità costituzionale.

« A suo giudizio, la soluzione circa la natura dell'organo, da cui poi deriva l'inquadramento sistematico delle impugnative degli atti, non può essere collocata che in uno di questi due estremi: o il Consiglio superiore della magistratura è un organo costituzionale con tutte le conseguenze, oppure è un organo non costituzionale ed allora la soluzione da dare a tutto il problema delle impugnative dovrà essere assolutamente diversa.

« Poiché allo stato attuale, dato il disposto degli articoli 111 e 113 della Costituzione, non si può togliere ai magistrati il diritto del gravame avverso le decisioni del Consiglio superiore della magistratura, l'unica soluzione pratica possibile è stata quella di attenuare, con nuovi articoli proposti nel disegno di legge, alcune delle incongruenze più macroscopiche ».

Pur apprezzando tali argomentazioni, ritengo che esse da me debbano essere qui criticate. Abbiamo visto che il secondo e terzo comma dell'articolo 17 della legge n. 195 del 1958 sono e rimarranno ormai in vigore. Il secondo comma consente il ricorso al Consiglio di Stato contro i provvedimenti del Presidente della Repubblica di esecuzione delle deliberazioni del Consiglio superiore.

Secondo l'articolo 103 della Costituzione « il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela » — ciò va sottolineato — « nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi ». Secondo l'articolo 113 della Costituzione « contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi ». Tali norme costituzionali raccolgono del resto quanto il diritto positivo disponeva in Italia fin dal 1865 e 1889.

Il problema che si pone ora davanti a noi è questo: è il Consiglio superiore organo della pubblica amministrazione? In tal caso legittima è la tutela giurisdizionale del Consiglio di Stato.

Riportiamoci ancora al pensiero del Menotti De Francesco: « Nel concetto di pubblica amministrazione si comprende l'insieme degli organi che sono in rapporto strumentale con il potere esecutivo per il concreto

svolgimento dell'attività del medesimo. È un rapporto di necessità funzionale ed organica che lega la pubblica amministrazione al potere esecutivo, e nessuno potrà ammettere che il Consiglio superiore della magistratura si trovi in tale rapporto di necessità funzionale con il potere esecutivo, così da esserne mezzo e strumento per l'applicazione della funzione propria di quest'ultimo; senza considerare, poi, la natura costituzionale del Consiglio superiore, con la conseguenza che le sue deliberazioni, se pure hanno il contenuto di atti amministrativi, non sono tali in senso soggettivo, anche se assunti in un decreto presidenziale, in quanto il decreto è del Capo dello Stato, siccome presidente del Consiglio superiore e non quale organo partecipe a sommo del potere esecutivo. Se così è, il ricorso al Consiglio di Stato, consentito dal redivivo articolo 17, non può non costituire una violazione del testo costituzionale e di un tradizionale principio, noto nel nostro diritto pubblico positivo ».

Di fronte alla forza di tale argomentazione appare speciosa la contestazione contenuta nella relazione al disegno di legge allorché si sottolinea la costituzionalità del sindacato giurisdizionale del Consiglio di Stato per la materia, testualmente, « a contenuto obiettivo amministrativo ». Infatti la Costituzione non usa affatto tale locuzione ma, come abbiamo in precedenza detto, agli articoli 103 e 113 si riferisce alla tutela nei confronti della pubblica amministrazione. E il quesito se le deliberazioni del Consiglio superiore siano atti non già a obiettivo contenuto amministrativo, il che qui non rileva, ma atti della pubblica amministrazione, rimane totalmente aperto e, per quanto appare alla generalità, non risolto affatto con correttezza costituzionale dalla legge in vigore.

Abbiamo detto che dell'articolo 17 della legge del 1958 rimane in piedi anche il terzo comma, il quale dispone che « contro i provvedimenti in materia disciplinare, è ammesso ricorso alle sezioni unite della Corte suprema di cassazione ».

Ebbene, l'articolo 105 della Costituzione attribuisce al Consiglio superiore, e solo ad esso, la materia dei provvedimenti disciplinari senza alcuna esclusione e quindi attribuendo definitività ai suoi provvedimenti.

L'appello eventuale contro i provvedimenti disciplinari poteva e doveva essere riservato all'intero collegio in seduta plenaria, come prospettato a suo tempo dall'onorevole Reale, ministro di grazia e giustizia, senza imporre all'appellante, contravvenendo al di-

sposto costituzionale, di riprendere la via delle sezioni unite della Corte di cassazione.

È stato autorevolmente detto « che poteva essere istruttivo al riguardo l'esempio della Corte dei conti, la quale a sezioni riunite pronuncia in forma contenziosa e definitivamente su tutti i reclami del suo personale, compresa la magistratura della Corte, relativi alla nomina, promozione e disciplina, o comunque attinenti al rapporto di impiego, e ciò in omaggio all'autonomia ed alla particolare posizione costituzionale di quest'organo ».

È giustamente è stato anche rilevato: « Fu lo stesso Consiglio di Stato il quale — prima ancora della legge generale del 22 novembre 1908, n. 693, sullo stato giuridico degli impiegati, che all'articolo 54 introduceva la speciale competenza giurisdizionale della Corte dei conti a conoscere dei ricorsi del proprio personale — ebbe a manifestare chiaramente la tendenza ad escludere la propria competenza rispetto ai provvedimenti governativi emanati, allora, su proposta della Corte dei conti relativi al proprio personale, nonostante il difetto di una norma positiva ».

È ancora — e sempre in occasione del *symposium* « Ordinamento giudiziario e indipendenza della magistratura » — è stato rilevato: « Se in omaggio alla posizione costituzionale della Corte dei conti si è, da parte della giurisprudenza del Consiglio di Stato prima e del legislatore poi, stabilita la competenza esclusiva e definitiva della stessa Corte nella materia disciplinare relativa al proprio personale, a maggior ragione questa competenza esclusiva è da riscontrarsi nel Consiglio superiore della magistratura, la cui posizione costituzionale è certamente ancora più impegnativa, di fronte ad una norma così esplicita e categorica come quella dell'articolo 105 della Costituzione ».

Alla luce di queste considerazioni è certo possibile introdurre questo preciso adempimento costituzionale nella legge di riforma; ma quali sono, in fin dei conti, le ragioni per ridurre la portata di queste riforme, quali sono i motivi per ritardare la puntuale esecuzione del precetto costituzionale? Questa è una domanda alla quale attendiamo risposta.

In questa materia, quale che sia la posizione del ministro ovviamente partecipe di responsabilità collegiali, noi sappiamo che molta parte del gruppo socialista, del gruppo democristiano, del gruppo comunista, del gruppo liberale e di altri gruppi ha un'idea abbastanza precisa e vedrebbe con estrema soddisfazione una rapida soluzione del problema; e ciò indipendentemente dal ripristino del te-

sto governativo sul sistema elettorale. È noto a tutti infatti che il voto favorevole dei socialisti al disegno di legge in discussione è subordinato all'eliminazione dell'emendamento Breganze, mentre il problema che ho sollevato in quest'intervento è, sostanzialmente, quello di impedire un'autocensura volontaria del Parlamento in tema di adempimento di precetti costituzionali.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia* Onorevole Fortuna, ho apprezzato moltissimo le sue argomentazioni perché sono una efficace dimostrazione di uno dei punti di vista in materia. Non ho però compreso dove stia la contraddizione fra la prima e la seconda delle mie posizioni. Nella prima occasione, come ella ha letto, ho proprio precisato i termini della questione e ho avanzato — sbagliando, come ella ha detto — certe obiezioni al fatto di ridurre tutto nell'ambito del Consiglio superiore.

FORTUNA. Signor ministro, sulla prima sua dichiarazione sono completamente d'accordo. Non sono d'accordo invece con la soluzione che si è poi scelta nel disegno di legge.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. È appunto qui che non ho compreso: perché nella prima dichiarazione ho detto i termini del problema e ho aggiunto che esistono quei due famosi articoli della Costituzione...

FORTUNA. Ma ella faceva riferimento agli articoli 24 e 111 che danno la facoltà di ricorrere avverso le decisioni del Consiglio. Nella seconda versione, invece, vi è il problema dei gravami al Consiglio di Stato e alla Corte di cassazione; problema che poteva invece essere risolto, secondo le sue prime indicazioni e con mia soddisfazione, nell'ambito del Consiglio superiore della magistratura.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Deferimenti a Commissioni.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva, ritengo che i seguenti provvedimenti possano essere deferiti alle sottoindicate Commissioni, in sede legislativa:

alla III Commissione (Affari esteri):

« Contributo alla Società nazionale Dante Alighieri per la pubblicazione dell'opera del genio italiano all'estero » (4550) (con parere della V e della VIII Commissione);

alla VI Commissione (Finanze e tesoro):

« Modifica dell'articolo 1, lettera *h*, del decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1940, n. 762, riguardante l'istituzione dell'imposta generale sull'entrata » (4525);

« Proroga dei benefici tributari riguardanti gli istituti autonomi delle case popolari di cui al primo comma dell'articolo 147 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 » (4528) *(con parere della V Commissione)*;

alla VIII Commissione (Istruzione):

« Tutela e valorizzazione della zona archeologica dell'antica Paestum » (4523) *(con parere della II, della IV, della V, della IX e della XI Commissione)*;

« Trasformazione in istituto universitario di magistero statale dell'attuale istituto universitario pareggiato di magistero " G. Cuomo " di Salerno » (4526) *(con parere della I, della II e della V Commissione)*;

alla IX Commissione (Lavori pubblici):

REALE GIUSEPPE: « Norme modificative ed integrative della legge 1° marzo 1952, n. 113, concernente modificazioni alle disposizioni del testo unico sull'edilizia economica e popolare, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 » (3929) *(con parere della VI Commissione)*;

alla X Commissione (Trasporti):

« Modifica dell'articolo 29 della legge 27 luglio 1967, n. 668, concernente disposizioni varie riguardanti l'organizzazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato » (4532) *(con parere della I e della V Commissione)*;

alle Commissioni riunite VIII (Istruzione) e XIII (Lavoro):

« Formazione professionale dei lavoratori » (4561) *(con parere della I, della V, della VI, della XI e della XII Commissione)*.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Considerato che le proposte di legge di iniziativa dei deputati Storti ed altri: « Istituzione del Comitato interministeriale e del Fondo nazionale per la preparazione professionale » (*Urgenza*) (650) e Butté ed altri: « Istituzione di un organismo di coordinamento per le attività di formazione professionale dei lavoratori » (*Urgenza*) (825), as-

segnate alle Commissioni riunite VIII e XIII in sede referente, trattano materia contenuta nel disegno di legge n. 4561 testé deferito alle stesse Commissioni riunite in sede legislativa, ritengo che anche le proposte di legge Storti e Butté debbano essere deferite alle Commissioni riunite in sede legislativa.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

I seguenti altri provvedimenti sono, invece, deferiti alle sottoindicate Commissioni, in sede referente:

alla III Commissione (Affari esteri):

« Approvazione ed esecuzione dell'accordo tra l'Italia e la Cecoslovacchia sul regolamento delle questioni finanziarie e patrimoniali in sospeso tra i due paesi, con scambi di note, concluso a Praga il 27 luglio 1966 » (4548) *(con parere della V e della VI Commissione)*;

alla VI Commissione (Finanze e tesoro):

NANNINI ed altri: « Interventi in favore delle rivendite di generi di monopolio danneggiate dalle alluvioni » (4321) *(con parere della V Commissione)*;

BELCI e BOLOGNA: « Proroga della riduzione dell'imposta prevista dalla legge 6 agosto 1954, n. 603, sulla parte di reddito eccedente il 6 per cento del patrimonio nei confronti dei redditi prodotti nel territorio di Trieste » (4360) *(con parere della V Commissione)*;

BRANDI e VIZZINI: « Trattamento tributario, agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile, delle plusvalenze relative ai beni immobili appartenenti a taluni enti che operano nel settore dell'edilizia economica e popolare » (4446) *(con parere della V e della IX Commissione)*;

BELCI e BOLOGNA: « Aumento della dotazione del fondo di rotazione, istituito con legge 18 ottobre 1955, n. 908, per iniziative economiche a Trieste e Gorizia » (4460) *(con parere della V Commissione)*;

BUTTÉ e GAGLIARDI: « Norme per l'applicazione dell'addizionale straordinaria istituita con legge 23 dicembre 1966 sulle liquidazioni per cessazione del rapporto di lavoro nel 1967 » (4529) *(con parere della V e della XIII Commissione)*;

alla VIII Commissione (Istruzione):

SAVIO EMANUELA: « Concessione di un contributo annuo per il finanziamento dell'Istituto universitario di studi europei con sede

in Torino » (4069) (con parere della V Commissione);

alla IX Commissione (Lavori pubblici):

GUERRINI GIORGIO ed altri: « Riapertura dei termini di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1966, n. 1142, relativa alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976 » (4541) (con parere della VI Commissione);

alla X Commissione (Trasporti):

GAGLIARDI ed altri: « Deroga all'articolo 1270 del codice della navigazione limitatamente alla disciplina del servizio pubblico non di linea per trasporto di persone per conto terzi con motoscafi in Venezia » (4540) (con parere della II e della IV Commissione);

alla XI Commissione (Agricoltura):

CERUTI CARLO e DE LEONARDIS: « Provvedimenti per lo sviluppo della tecnica in agricoltura » (3642) (con parere della V Commissione);

alla XIII Commissione (Lavoro):

FODERARO: « Aumento del contributo a carico dello Stato per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali e modifiche alla legge 27 novembre 1960, n. 1397 » (4237) (con parere della V Commissione);

CRUCIANI ed altri: « Norme per la istituzione di ruoli aggiunti transitori riservati al personale INPS non inquadrato nel ruolo ordinario » (4515) (con parere della I e della V Commissione).

Annunzio di interrogazioni e di una interpellanza.

VESPIGNANI, Segretario, legge le interrogazioni e l'interpellanza pervenute alla Presidenza.

MICELI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICELI. Signor Presidente, desidero sollecitare lo svolgimento di un'interpellanza sul Mezzogiorno presentata dal mio gruppo tempo fa e recante come prima firma quella dell'onorevole Giorgio Amendola.

Ritengo che la questione sia di un'urgenza così evidente che il Governo non dovrebbe aver motivi per dilazionarne lo svolgimento, tanto più che del Mezzogiorno parla a pro-

posito e a sproposito nelle più diverse sedi. Ora la sede più opportuna è quella del Parlamento, e noi riteniamo che la nostra interpellanza sia lo strumento più idoneo per indurre il Governo a compiere i suoi elementari doveri.

PRESIDENTE. La Presidenza interesserà il ministro competente.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di martedì 21 novembre 1967, alle 15,30:

1. — Interrogazioni.

2. — Svolgimento della proposta di legge:

Tozzi CONDIVI: Costituzione dell'Ordine dell'« Amministratore saggio » (2983).

3. — Discussione delle proposte di legge:

Togni ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui fenomeni della criminalità in Sardegna (Urgenza) (4435);

Pirastu ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno del banditismo in Sardegna in relazione alle condizioni economico-sociali dell'isola (Urgenza) (4447);

— Relatore: Galluzzi Vittorio.

4. — Seguito della discussione del disegno di legge:

Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, sulla costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (3846);

e delle proposte di legge:

Basso ed altri: Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (996);

Bozzi ed altri: Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, contenente norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (1120);

Guidi ed altri: Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, relativa alla costituzione e al funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (1231);

Martuscelli ed altri: Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, contenente norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (1744);

— Relatori: Mannironi, per la maggioranza; Romeo, Guidi, e Martuscelli, di minoranza.

5. — *Discussione del disegno di legge:*

Modifiche agli articoli 32 e 33 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e ritocchi alla tassa di circolazione per gli autoveicoli industriali (3419);

— *Relatori:* Cavallaro Francesco e Amodio.

e delle proposte di legge:

FODERARO ed altri: Modifiche all'articolo 33 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, relativamente ai limiti di peso per i veicoli da trasporto (1772);

BIMA: Modifiche agli articoli 32 e 33 del Codice della strada (1840);

— *Relatori:* Cavallaro Francesco e Sammartino.

6. — *Votazione a scrutinio segreto della proposta di legge:*

DARIDA ed altri: Miglioramenti al trattamento economico degli infortunati del lavoro già liquidati in capitale o in rendita vitalizia (3021);

e dei disegni di legge:

Variazioni al bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1967. (Primo provvedimento) (4391);

Variazioni al bilancio dello Stato ed a quello dell'Amministrazione del fondo per il culto per l'anno finanziario 1967. (Secondo provvedimento) (4393);

Variazione al bilancio dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi per l'anno finanziario 1967 (4211).

7. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo (1663);

— *Relatori:* Martuscelli, per la maggioranza; Bozzi, di minoranza.

8. — *Discussione della proposta di legge costituzionale:*

AZZARO ed altri: Modifica del termine stabilito per la durata in carica dell'Assemblea regionale siciliana e dei Consigli regio-

nali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige, del Friuli-Venezia Giulia (2493);

— *Relatore:* Gullotti.

9. — *Discussione della proposta di legge:*

CASSANDRO ed altri: Riconoscimento della Consulta nazionale quale legislatura della Repubblica (2287);

— *Relatore:* Dell'Andro.

10. — *Discussione del disegno di legge:*

Adesione alla Convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, adottata a New York il 10 giugno 1958 e sua esecuzione (*Approvato dal Senato*) (3036);

— *Relatore:* Russo Carlo.

11. — *Discussione del disegno di legge:*

Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore (707);

— *Relatore:* Fortuna.

12. — *Discussione delle proposte di legge:*

NATOLI ed altri: Disciplina dell'attività urbanistica (296);

GUARRA ed altri: Nuovo ordinamento dell'attività urbanistica (1665);

— *Relatore:* Degan.

13. — *Discussione delle proposte di legge:*

CRUCIANI ed altri: Concessione della pensione ai combattenti che abbiano raggiunto il sessantesimo anno di età (*Urgenza*) (28);

VILLA ed altri: Concessione agli ex combattenti che abbiano maturato il sessantesimo anno di età di una pensione per la vecchiaia (*Urgenza*) (47);

DURAND DE LA PENNE ed altri: Assegno annuale agli ex combattenti della guerra 1915-18 (*Urgenza*) (161);

LENOCI e BORSARI: Concessione di una pensione agli ex combattenti che abbiano maturato il sessantesimo anno di età (*Urgenza*) (226);

LUPIS ed altri: Concessione della pensione ai combattenti della guerra 1915-18 (*Urgenza*) (360);

BERLINGUER MARIO ed altri: Concessione di una pensione agli ex combattenti ed ai loro superstiti (*Urgenza*) (370);

COVELLI: Concessione di una pensione vitalizia agli ex combattenti (*Urgenza*) (588);

BOLDRINI ed altri: Concessione di pensione in favore degli ex combattenti (*Urgenza*) (717);

— *Relatore*: Zugno.

14. — *Seguito della discussione del disegno di legge*:

Modifiche alla legge 10 febbraio 1953, n. 62, sulla costituzione e il funzionamento degli organi regionali (1062);

— *Relatori*: Di Primio, *per la maggioranza*; Almirante, Accreman, Luzzatto, *di minoranza*.

15. — *Discussione dei disegni di legge*:

Norme per il comando del personale dello Stato e degli enti locali per la prima costituzione degli uffici regionali (1063);

— *Relatori*: Piccoli, *per la maggioranza*; Almirante, *di minoranza*;

Principi e passaggio di funzioni alle regioni in materia di circoscrizioni comunali (1064);

— *Relatori*: Baroni, *per la maggioranza*; Almirante, *di minoranza*.

16. — *Discussione della proposta di legge*:

Bozzi ed altri: Controllo parlamentare sulle nomine governative in cariche di aziende, istituti ed enti pubblici (1445);

— *Relatore*: Ferrari Virgilio.

17. — *Discussione del disegno di legge*:

Deroga temporanea alla Tabella 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sostituita dall'Allegato A alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (3594);

— *Relatore*: De Meo.

La seduta termina alle 19,55.

IL CAPO DEL SERVIZIO DEI RESOCONTI

Dott. MANLIO ROSSI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. VITTORIO FALZONE

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI -- SEDUTA DEL 20 NOVEMBRE 1967

**INTERROGAZIONI E INTERPELLANZA
ANNUNZIATE**

Interrogazioni a risposta scritta.

GIUGNI LATTARI JOLE, ROMUALDI, MANCO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza del grave danno che deriva alla Scuola media dal fatto che, già da qualche anno, nelle graduatorie provinciali per gli incarichi e le supplenze, e più precisamente nelle graduatorie per l'insegnamento dell'educazione musicale, vengono incluse persone fornite soltanto di una dichiarazione di idoneità all'esercizio della professione di maestro direttore di banda, e ciò nonostante che, per poter essere inclusi nelle graduatorie dei non abilitati, occorra essere in possesso di titolo valido (laurea o diploma) per la partecipazione agli esami di abilitazione;

per sapere altresì se è a conoscenza che molti di coloro ai quali il Ministero della pubblica istruzione rilascia la ridetta dichiarazione di idoneità non sono neanche in possesso della licenza elementare e quindi non sono in condizione di poter impartire un insegnamento artistico di indiscutibile valore per lo sviluppo della personalità dell'allunno;

per sapere infine se, per l'insegnamento dell'educazione musicale, non ritenga più opportuno consentire, sia pure in via provvisoria, l'inclusione nelle graduatorie dei non abilitati degli aspiranti in possesso del diploma di corso medio di Conservatorio (7° o 8° anno), e ciò anche in considerazione del valore attribuito a tale diploma dallo stesso Piano di sviluppo pluriennale della scuola.

(24898)

GIUGNI LATTARI JOLE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se — in accoglimento delle istanze dell'Amministrazione della Biblioteca Civica di Cosenza, istanze che hanno anche l'adesione incondizionata dell'Amministrazione comunale e di quella provinciale oltre che della cittadinanza di Cosenza — è possibile che la ridetta Biblioteca sia al più presto statizzata, in considerazione del fatto che, mentre la biblioteca medesima è l'istituto bibliografico più importante della Calabria sia per la consistenza che per il pregio del suo patrimonio librario, l'Amministrazione dell'ente non dispone di fondi sufficienti per ammodernare i servizi e per adeguare l'attrezzatura libraria alle esigenze ed ai compiti di una moderna biblioteca.

(24899)

GIUGNI LATTARI JOLE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere i motivi che, nonostante le assicurazioni date con la risposta all'interrogazione n. 20678, ritardano ancora il pagamento della integrazione di prezzo per l'olio di oliva di produzione 1966-67. Appare infatti improbabile che tale ritardo sia ancora dovuto « alle difficoltà inevitabili incontrate per rendere operante una organizzazione quanto mai complessa » e pertanto più che giustificato appare il malcontento degli olivicoltori calabresi che, mentre hanno già iniziato i lavori per il nuovo raccolto, vedono accresciute le loro difficoltà appunto dal mancato pagamento della ridetta integrazione.

(24900)

GIUGNI LATTARI JOLE. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere i motivi per i quali è stato disposto che l'Ufficio postale di San Lucido (Cosenza) non sia più collegato alla rete telefonica urbana con la conseguenza, tra l'altro, che i telegrammi in arrivo con indicazione TF, se urgenti, non possono più essere trasmessi per telefono;

e per sapere altresì se non ritenga opportuno disporre che il ridetto collegamento sia al più presto ripristinato, in considerazione del fatto che San Lucido, oltre ad avere una rete telefonica urbana che serve quasi 160 utenti, è centro commerciale di notevole importanza e rinomata località turistica.

(24901)

PEZZINO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per conoscere:

se sono informati che a Catania l'Italcementi e la SILCA (Società internazionale lavorazione cartoni e affini) all'atto dell'assunzione pretendono di sapere dagli interessati se e a quale partito siano iscritti;

se non ritengano di dover immediatamente intervenire per reprimere con la massima fermezza e tempestività tale prassi anticostituzionale.

(24902)

CORRAO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare dinanzi alla sconcertante azione del segretario comunale della democrazia cristiana di Alcamo il quale è riuscito ad ottenere la revoca di provvedimenti di polizia per il pregiudicato Domenico Ferrantelli di Alcamo e la concessione di una patente di guida per esercitare il mestiere di guardaspalle del suddetto personaggio politico.

(24903)

CORRAO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se non intenda disporre una ispezione per la revisione della lista dei poveri dell'ECA del comune di Alcamo dove non tutti gli iscritti posseggono i requisiti di legge.

In particolare se a conoscenza che il consigliere comunale Calandrino Graziano eletto nella lista civica di opposizione dietro promessa del posto di bidello all'Istituto tecnico di Alcamo per le sollecitazioni del presidente dottor Girolamo Benenati (Segretario comunale della democrazia cristiana) passava al gruppo consiliare della democrazia cristiana.

In premio per un chiaro atto di corruzione il Calandrino otteneva il posto di bidello e anche l'iscrizione negli elenchi di povertà nonostante che fosse titolare, sia lo stesso in proprio che la moglie di due licenze di vendita e proprietario di due automobili. (24904)

CORRAO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere:

se sia a conoscenza della situazione in cui si trovano alcuni dipendenti (per la precisione 8 persone) dell'ospedale civico di Alcamo (Trapani) che sono stati assunti senza alcuna delibera da un massimo di quattro anni ad un minimo di due anni in qualità di inserienti, con la paga giornaliera di lire 1.000, e che pur avendo prestatato servizio continuamente senza alcuna interruzione e senza mai aver ricevuto lettere di licenziamento sono tuttora sprovvisti di libretto di lavoro, di libretti di assicurazione previdenziale ed assistenziale e di quant'altro disposto dalla legge ed alle cui proteste si risponde che non è possibile fare delibere di assunzione (mentre nel frattempo qualche altra persona è stata assunta con qualifica simile con regolare delibera) e che chiunque è libero di licenziarsi se non è soddisfatto della paga percepita;

e se intenda intervenire affinché tale situazione sia immediatamente regolarizzata con il riconoscimento ai suddetti lavoratori dei diritti loro derivanti dal lungo rapporto di lavoro. (24905)

MONASTERIO, TRENTIN, CALASSO, D'IPPOLITO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e delle partecipazioni statali.* — Per sapere se siano a conoscenza che la direzione del cantiere di Brindisi dell'Azienda a partecipazione statale « Breda Termomeccanica e Locomotive S. p. a. » il 17 ottobre 1967, alla vigilia della elezione della commissione interna, licenziava in tronco con speciosa provocatoria motivazione, e dopo avergli inflitto una punizione discipli-

nare perché « responsabile » di avere diffuso volantini di propaganda sindacale, l'operaio Cosimo Antonino, invalido del lavoro, di cui era preannunciata la candidatura alla Commissione predetta, assegnato al Cantiere stesso da alcuni mesi, dall'apposita Commissione, in applicazione delle vigenti disposizioni di legge sul collocamento privilegiato degli invalidi del lavoro.

E per essere informati delle iniziative che intendono adottare — anche nella considerazione che altra azienda di Brindisi, la Società Anonima Costruzioni Aeronautiche, aveva precedentemente rifiutato l'assunzione, ai sensi di legge, dell'operaio invalido in parola — per indurre la direzione del predetto cantiere Breda a rispettare i diritti costituzionali dei cittadini sul luogo di lavoro e le leggi dello Stato, anzitutto con la revoca dell'arbitrario insultante licenziamento dell'Antonino.

(24906)

QUARANTA. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere le ragioni della mancata istituzione della seconda farmacia in Avella (Avellino).

(24907)

QUARANTA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere con la massima urgenza se risponde al vero la notizia riportata da un quotidiano romano della sera, secondo la quale circa 300 dipendenti postelegrafonici sono costretti a prestare la propria opera in un locale privo di luce e dannosamente umido; se è vero inoltre che l'ufficio postale in questione, in zona Montesacro e con utenza di circa 300.000 persone è ubicato in un garage completamente interrato; che per tale locale viene corrisposta al proprietario la somma di circa 6.000.000 di lire l'anno; se il Ministro abbia disposto adeguata inchiesta al fine di accertare eventuali responsabilità connesse con il fatto di avere adibito un locale inidoneo, addirittura inabitabile, ad ufficio principale per l'espletamento di numerose operazioni, ivi compresa la distribuzione della corrispondenza ai numerosi quartieri che allo stesso ufficio fanno capo.

Chiede inoltre di conoscere quali misure immediate il Ministro abbia preso o intenda prendere, in considerazione del fatto che il personale che presta la propria opera in tale ufficio si appresta ad affrontare la stagione invernale con tutto il danno della propria salute che ne deriverebbe con chiara evidenza.

Dalle notizie in possesso dell'interrogante risulterebbe che già alcuni impiegati soffro-

no di reumatismi e altri malanni connessi con le condizioni impossibili in cui sono costretti a lavorare. (24908)

QUARANTA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere i motivi per i quali né l'Ispettorato agrario provinciale di Salerno né quello compartimentale di Napoli dall'epoca dell'emanazione della legge 26 giugno 1965, n. 717 hanno istruite pratiche relative al miglioramento fondiario in raffronto alle centinaia presentate.

Secondo quanto l'Ufficio assume l'inerzia è causata dalla mancata delimitazione delle zone di competenza dei due uffici essendo, erroneamente, il Consorzio di bonifica del Vallo di Diano qualificato « irriguo ».

Quale urgente provvedimento e drastiche misure intende disporre il Ministro per porre fine ad una situazione che pone l'intera zona nell'impossibilità di beneficiare delle provvidenze di legge. (24909)

COTTONE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare in favore degli agricoltori del comune di Cerro al Volturmo (Campobasso), i quali sono stati gravemente danneggiati, sia nei terreni che nelle abitazioni, a seguito delle recenti avversità atmosferiche che hanno colpito con particolare violenza il territorio di quel comune. (24910)

COCCO ORTU. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se egli sia a conoscenza o meno:

a) del fatto che il decreto istitutivo di un liceo artistico in Cagliari è rimasto, a tutt'oggi, del tutto lettera morta determinando in ben 250 studenti circa uno stato di grave agitazione in considerazione del notevole onere finanziario da affrontarsi dalle loro famiglie (e da parte di molte di queste non affrontabile) per fare frequentare loro l'unico liceo artistico parificato della provincia;

b) del fatto che dalla conseguente ulteriore loro non frequenza presso il predetto liceo artistico privato potrebbe derivare per gli studenti di cui si tratta, il grave danno della perdita di un anno scolastico;

c) e se — in considerazione del fatto che il maggiore ostacolo all'inizio dell'attività del liceo artistico statale è costituito dalla materiale impossibilità per il comune, di provvedere tempestivamente ai locali necessari in Cagliari — esso Ministro intenda o meno intervenire, immediatamente, presso il Provve-

ditore agli studi di Cagliari perché questi metta a disposizione del comune (fosse anche per turni serali di lezioni per la nuova scuola, se assolutamente impossibile altrimenti) una parte di uno degli edifici dei vari istituti statali della città. (24911)

GIOMO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali motivi lo hanno indotto ad emanare il 5 settembre 1967 la circolare n. 318, protocollo 710/2A in base alla quale si dispone che in alcune scuole medie si imponga in via sperimentale l'iscrizione obbligatoria di tutti gli alunni della II classe alle materie per legge « facoltative » « applicazioni tecniche » e « educazione musicale ».

Infatti introdurre obbligatoriamente due materie che non avranno, così come la circolare citata dice, nessuna influenza agli effetti della promozione alla III classe è un chiaro tentativo di porre in un non lontano futuro il Parlamento di fronte al fatto compiuto: in sostanza attraverso la cosiddetta « sperimentazione » si riuscirà a istituire di fatto ciò che ancora è impregiudicato in sede legislativa. Il che non appare assolutamente ammissibile. (24912)

SIMONACCI. — *Ai Ministri del tesoro e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere se siano a conoscenza dell'accordo stipulato tra il Credito italiano ed una Compagnia di assicurazione, di cui si è data notizia attraverso una vasta campagna di propaganda, con la quale si è comunicato al pubblico che il Credito italiano assicura i suoi clienti titolari di conti correnti e di libretti di risparmio nominativi nonché i possessori di libretti al portatore, contro il rischio di decesso o di invalidità permanente a causa di infortunio « dietro rimborso annuo di sole 250 lire »; e che « L'iniziativa del Credito italiano offre qualche cosa di più; il Credito può aiutarvi ad ottenere una serie di assicurazioni (incendio e furto, responsabilità civile del capo famiglia, rimborso spese sanitarie) a condizioni estremamente vantaggiose e praticamente senza formalità »; per cui il Credito italiano si è professato pubblicamente proccacciatore di contratti di assicurazione nei rami più diversi per conto di una Compagnia di assicurazione.

Ove tutto ciò sia a conoscenza del Ministro del tesoro, si desidera sapere quali iniziative abbia ritenuto di prendere al riguardo l'Organo di vigilanza sugli Istituti di credito, trattandosi di Banca di interesse nazionale, la quale ha assunto pubblicamente un servizio di

produzione di affari assicurativi che non rientra tra i servizi bancari.

Nel caso analogo voglia dire il Ministro dell'industria e commercio in quale maniera sia intervenuto nei confronti della Compagnia di assicurazione, la quale si è assicurata la apertura simultanea e gratuita di 296 Agenzie, quanti sono gli sportelli del Credito italiano, autorizzando questo ultimo a svolgere opera di produzione di affari assicurativi, sottraendoli agli agenti di assicurazione nelle 296 sedi degli sportelli, con una propaganda anche sleale con la quale offre « una serie di assicurazioni... a condizioni estremamente vantaggiose e praticamente senza formalità », e violando in tal modo, con una inammissibile esclusiva, il principio della libera concorrenza. (24913)

FINOCCHIARO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere le ragioni che hanno impedito sinora l'appalto già disposto dei lavori di allargamento di tratti saltuari sulle statali 96 e 98 per l'importo di 686 milioni e l'appalto già disposto dei lavori per l'allargamento della statale 96 nel tronco Altamura-Toritto per l'importo di 733 milioni. (24914)

PINTUS. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord e ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dei lavori pubblici.* — Per sapere:

a) le ragioni per le quali l'acquedotto del Liscia, la cui costruzione è stata decisa da alcuni anni dalla Cassa per il mezzogiorno, non sia stato ancora realizzato;

b) quali ostacoli ancora si frappongano a tale costruzione e come si intenda superarli con l'urgenza che la grave crisi idrica, che colpisce gravemente la vita civile ed il turismo, consiglia;

c) se una delle cause sia il fatto senza precedenti che, a distanza di tanti anni dalla costruzione della diga, non si sia ancora riempito di acqua l'invaso, quali ne siano le ragioni e come, e quando, si intenda provvedere.

Per sapere, inoltre:

a) se sia esatto che l'unico ostacolo per la costruzione dell'acquedotto dell'Anglona sia costituito da difficoltà insorte per il reperimento di idonee fonti idriche e, in tal caso, se sia esatto che il medico provinciale, dopo lungo studio, ha dato parere favorevole sulla potabilità dell'acqua dei pozzi del comune di

Perfugas individuati come possibile fonte e perché, ciò stante, si indugi anziché por mano all'inizio dei lavori;

b) se il Governo sia disposto ad esaminare indicazioni e proposte di tecnici di chiara fama per la soluzione del problema in modo idoneo a rispondere ad ogni esigenza, come l'interrogante è in grado di suggerire. Per suggerire, infine, se il Governo intenda disporre perché siano affrettati i lavori dell'acquedotto del Goceano nel tratto interessante la Gallura. (24915)

PINTUS. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e per le zone depresse del centro-nord.* — Per sapere:

1) come intenda risolvere definitivamente e completamente il problema dell'approvvigionamento idrico di Cagliari, del Campidano, della Marmilla e della Trexenta, la cui situazione peggiora di anno in anno fino a minacciare di diventare drammatica;

2) se — in particolare — sia al corrente che le attuali previsioni del fabbisogno idrico della città di Cagliari sono più che triplicate rispetto ai dati originari in base ai quali fu dimensionato e costruito l'acquedotto del Mulargia;

3) se conseguentemente non ritenga improrogabile e urgente riesaminare la situazione idrica della città di Cagliari, del Campidano, della Trexenta e di parte della Marmilla, rilanciando il piano orientativo che nel marzo 1961 l'Ente del Flumendosa presentò alla Cassa per il mezzogiorno nell'intento di risolvere il problema;

4) se, infine, considerata la situazione ormai insostenibile, ed i turni di acqua, già dall'anno scorso iniziati per il periodo estivo nella stessa città di Cagliari (dove la sistemazione predisposta ed attuata sulla base dei consumi del 2000 si è rivelata fin d'ora assolutamente inadeguata rispetto alla realtà) non ritenga di procedere al più presto ai necessari finanziamenti di nuove condotte adduttrici dell'acqua del Flumendosa, che i tecnici assicurano sufficiente per gli usi indicati. (24916)

RAIA. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere se, a conoscenza dell'ordine del giorno della Federazione italiana lavoratori del mare di Porto Empedocle (Agrigento) nel quali si denuncia la grave situazione in cui versano i lavoratori della piccola pesca, minacciati dalle continue violazioni delle norme di legge sulla pesca, quali provvedi-

menti intenda adottare per consentire ai suddetti lavoratori di poter svolgere la propria attività — unica fonte di sostentamento — impedendo, allo stesso tempo, il depauperamento del patrimonio ittico della zona. (24917)

CRUCIANI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi che ritardano la definizione della pratica di pensione di guerra del signor Stangoni Renato, nato il 17 settembre 1915 e residente a Bastia Umbra (Perugia). (24918)

CRUCIANI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere i motivi che ritardano la definizione della pratica di pensione del signor Papangelo Giovan Battista di Domenico nato ad Irsina (Matera) il 12 gennaio 1935. (24919)

CRUCIANI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere se è a conoscenza che nel Regno di Libia è in corso di elaborazione una legge che vieterà agli stranieri ogni attività commerciale;

per conoscere, conseguentemente, quali misure intenda adottare, per salvaguardare il frutto del lavoro dei residenti italiani. (24920)

CRUCIANI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere se ha preso visione della polemica in atto sulla stampa, a proposito della successione al professor Dominici alla direzione dell'Azienda autonoma di Spoleto, tra DC, PSU e PRI sostenendo ognuno che, per la divisione del potere, il posto spetta a ciascuno di essi « per le casse del partito »;

per sapere se può essere nominato un competente anche senza tessera dei suddetti partiti;

per sapere, infine, se non si intenda porre fine allo scandaloso baratto tra partiti per responsabilità per le quali solo la competenza e la rettitudine debbono esser fattori indispensabili. (24921)

TERRANOVA CORRADO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non intenda esaminare la opportunità di aumentare il numero dei posti assegnati alle Facoltà di magistero, ritenendo ingiusta l'esclusione di molti candidati, i quali per il *numerus clausus* non possono accedere a dette Facoltà. Mal si comprende, infatti, come elementi che hanno ottenuto il diploma di abilitazione magistrale possano esser ritenuti non idonei a proseguire i loro studi, laddove co-

desta idoneità non è negata agli studenti forniti del diploma di maturità scientifica.

L'interrogante ricorda il telegramma inviato al Ministro della pubblica istruzione, con il quale il preside della Facoltà di magistero di Messina chiede l'aumento di almeno altri 500 posti sui 600 assegnati rispetto ai 1.600 concorrenti. (24922)

COCCO ORTU. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dei lavori pubblici.* — Per conoscere,

in relazione ai vasti incendi che nella scorsa stagione estiva hanno gravissimamente danneggiato il patrimonio boschivo della Sardegna e soprattutto delle province di Sassari e Nuoro,

se siano stati informati o meno, da parte dei competenti uffici locali delle loro amministrazioni, del fatto che detti incendi sono da attribuirsi non soltanto ad attività delittuosa o a fenomeni di autocombustione, ma anche a troppa diffusa colpevole leggerezza degli utenti motorizzati delle strade, usi a buttar fuori dai veicoli mozziconi accesi di sigarette, come reso evidente dal fatto del grande numero di incendi aventi inizio dai bordi delle strade non diserbati, dalle cunette e dalle scarpate nelle stesse condizioni.

E per conoscere se pertanto ritengano opportuno e doveroso per le loro amministrazioni, e per quanto di loro rispettiva competenza, un'azione di prevenzione da attuarsi mediante:

a) la tempestiva predisposizione da parte dell'ANAS di una accurata ripulitura, nella imminenza dei mesi estivi, delle prode, delle cunette e delle scarpate di tutte le rotabili correnti nelle zone boschive;

b) la tempestiva apposizione da parte dell'ANAS, lungo le stesse rotabili (e con maggior frequenza che non la attuale) di cartelli segnalatori del pericolo di incendio, di dimensioni ragionevolmente superiori a quelle dei cartelli oggi in uso, quasi invisibili da passeggeri di auto in corsa;

c) la emanazione, da parte dei rispettivi loro comandi, di istruzioni a tutte le pattuglie della Polizia stradale svolgenti il loro servizio nelle predette zone boschive, perché esse, nell'adempimento dei particolari loro compiti di istituto relativi alla disciplina della circolazione stradale, provvedano a ricordare assiduamente al maggior numero possibile di utenti delle strade in zone boschive sotto il loro controllo, i possibili gravissimi danni derivabili da un loro atto imprudente e sconsigliato. (24923)

MONTANTI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e delle partecipazioni statali.* — Per sapere se siano a conoscenza che l'Autostrade - concessioni e costruzioni autostrade Società per azioni, nonostante il rifiuto da parte della Unione italiana del lavoro (UIL) di sottoscrivere il contratto collettivo aziendale di lavoro (6 agosto 1966) ha richiesto ed ottenuto da tutti i dipendenti, in costanza di rapporto di lavoro, l'accettazione scritta di tale contratto; e se sono, altresì, a conoscenza che la predetta Società, avvalendosi dell'accettazione del contratto avvenuto nelle suddette circostanze, va diffidando tutti gli esattori - compresi quelli aderenti alla UILTATEP-UIL, attualmente in agitazione per ottenere più umane condizioni di lavoro, a non effettuare scioperi sotto minaccia di gravi sanzioni disciplinari con richiesta di risarcimento di danni.

Chiede, di conseguenza, se non ritengano che quanto sopra non leda gravemente il diritto di sciopero sancito dalla Costituzione della Repubblica e di conoscere le iniziative che verranno intraprese per ripristinare le libertà sindacali nell'ambito della Autostrade - Concessioni e costruzioni autostrade Società per azioni - Azienda a partecipazione statale. (24924)

MONTANTI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali provvedimenti intendono adottare per garantire la osservanza del regolamento edilizio speciale del 1950 e l'applicazione del decreto ministeriale sul vincolo paesaggistico del 10 ottobre 1952 relativo al Lungoticino (e Sforza) di Pavia, ove risulta in corso di costruzione un grosso edificio di cinque piani (metri 18 di altezza) che cancellerà per sempre la veduta della Basilica romanica di San Teodoro, arrecando un'altra irreparabile deturpazione al panorama dell'antica città.

Si chiede, altresì, di conoscere i motivi in base ai quali la sovrintendenza ai monumenti di Milano ha concesso l'autorizzazione ed il comune di Pavia la licenza edilizia, e se non sia opportuno - per fugare la viva preoccupazione diffusa nell'opinione pubblica cittadina pavese - adottare in via urgente il provvedimento di sospensione dei lavori di costruzione dell'edificio, già iniziati. (24925)

SAMMARTINO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se non è a conoscenza del grave disappunto che si manifesta nella laboriosa popolazione di Sessano del Molise a causa del mancato completamento della co-

struzione della strada di accesso alla località Pescòle. Sta di fatto che, mentre il tronco di tale arteria già costruito è reso intransitabile, con grave danno della stessa economia dell'opera, l'Amministrazione comunale, benché assai sollecita dell'adempimento di tutte le pratiche di rito, non vede prossima la ripresa dei lavori, per l'auspicato completamento della strada, che dovrà servire gran parte della popolazione del comune interessato. (24926)

RIGHETTI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se ravvisi l'opportunità di emettere un francobollo commemorativo della ricorrenza del cinquantesimo anniversario della fondazione dell'Opera nazionale combattenti, così benemerita per la sua concreta e fattiva attività a favore delle categorie combattentistiche e dell'interesse generale economico del Paese.

Il cinquantenario si celebra il 10 dicembre 1967. (24927)

SERVELLO. — *Ai Ministri dei trasporti e aviazione civile e della difesa.* — Per sapere se siano a conoscenza delle reazioni suscitate a Bresso ed a Cinisello (Milano), a proposito della decisione ministeriale di costruire una nuova pista nel vetusto aeroporto di Bresso; per sapere se non ritengano di soprassedervi, valutando le ragioni che suggeriscono di adibire a verde, ad impianti sportivi o scuole una zona di particolare interesse per la cittadinanza; per sapere, infine, se non si ritenga di accogliere le conclusioni cui erano pervenuti in materia il Piano intercomunale milanese e il Consiglio comunale di Bresso, sulla scorta anche di una comunicazione ministeriale che faceva prevedere uno svincolo dell'area da utilizzazioni connesse all'aviazione civile. (24928)

D'ALESSIO, NANNUZZI E CINCIARI RODANO MARIA LISA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sono accertate le cause che hanno provocato l'inquinamento delle acque di irrigazione nella zona di Borgo Vodice e di Borgo Montenero in agro pontino e a chi risalgono le responsabilità dei gravissimi danni arrecati alle coltivazioni dei contadini;

per conoscere altresì quale è stata l'attività assistenziale prestata dall'ONC verso i propri coloni concessionari, in rapporto alle funzioni di ente di sviluppo, allo scopo di tutelare gli interessi per un eventuale e tempestivo indennizzo di danni subiti e se le

somme richieste ai coltivatori della zona suddetta (lire 3.000 cadauno per circa 200 capi-famiglia) sono state incamerate dall'ufficio legale dell'ONC per il pagamento di perizie tecniche, in relazione ai procedimenti giudiziari che l'ufficio stesso ha in animo o ha inteso di promuovere;

per conoscere inoltre, se nel quadro di questa iniziativa dell'ONC, rientrano le necessarie richieste presso le competenti autorità di governo per la concessione delle agevolazioni di legge. (24929)

MANNIRONI. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e per le zone depresse del centro-nord.* — Per sapere quali provvedimenti tecnici intenda adottare, con la sollecitudine necessaria, per fare in modo che l'approvvigionamento idrico al comune di Perdasdefogu sia assicurato nella misura necessaria.

Già in precedenti occasioni, rilevato il maggior consumo di acqua determinato anche dal crescente numero degli addetti militari e civili al poligono interforze, si era prospettata la necessità di captare anche le sorgenti esistenti nella zona di Santa Barbara, in agro di Ulassai (Nuoro). (24930)

D'ALESSIO, NANNUZZI E CINCIARI RODANO MARIA LISA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se è a conoscenza del grave disagio delle centinaia di famiglie e specialmente dei vecchi lavoratori della contrada La Fiora del comune di Terracina che a causa della mancanza sul posto di un ufficio postale sono costretti a recarsi nel centro comunale, distante una decina di chilometri, per il disbrigo delle loro pratiche e soprattutto per la riscossione delle loro modeste pensioni;

per conoscere quindi le determinazioni del Ministero in relazione alla proposta avanzata dalla suddetta amministrazione comunale per l'istituzione nella località del servizio postale. (24931)

PINTUS. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se non ritenga opportuno e doveroso dare alle guardie giurate, che operano in condizioni di pericolo nell'esercizio delle loro funzioni di sorveglianza armata dei depositi, magazzini ed impianti militari, un migliore stato giuridico ed in particolare:

a) la estensione nei loro confronti dello stato giuridico di cui godono gli altri salariati della difesa;

b) il riconoscimento a detta categoria delle indennità di pericolo di cui attualmente godono gli artificieri. (24932)

MANNIRONI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se non creda d'intervenire al fine di eliminare una grave stortura che si verifica nel trattamento verso i figli (di età scolare) degli assuntori delle ferrovie complementari sarde.

Mentre da parte del Governo e del Parlamento si fa tutto il possibile, pure con interventi onerosi, per agevolare, anche col trasporto gratuito, la frequenza scolastica ai bambini della scuola d'obbligo, nelle ferrovie complementari sarde si nega il viaggio gratuito a pochi bambini, figli di assuntori, che dalla stazioncina dove abitano, devono recarsi a lezione nella scuola più vicina.

L'interrogante ritiene di far presente:

1) che il viaggio gratuito di tali bambini volentieri nulla viene a costare né allo Stato né alla Società concessionaria i cui convogli purtroppo hanno sempre larghissima disponibilità di posti per la scarsità degli altri viaggiatori paganti;

2) che agli assuntori sono corrisposti ancora stipendi di fame e non sono, quindi, in grado di pagare il biglietto di viaggio dei figli che pur sono obbligati a frequentare la scuola;

3) che, anche in mancanza di precise disposizioni di legge o regolamentari, nel passato il viaggio gratuito di quei bambini era ragionevolmente consentito, così come lo potrebbe essere oggi, senza danno all'erario ma con notevole vantaggio per la diffusione della cultura e dell'istruzione. (24933)

Interrogazioni a risposta orale.

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri delle finanze e del turismo e spettacolo, per sapere se non ritengano interporre la propria autorità affinché le vincite ai giochi vengano limitate a lire 150.000.000 al massimo, e la eccedenza a tale cifra venga — entro dieci giorni dalla data della vincita — distribuita nell'ordine di 1.000.000 a testa agli iscritti all'elenco dei poveri del comune di appartenenza del vincitore del premio;

qualora non fosse possibile invece stornare tale eccedenza alle opere di beneficenza, come sopra indicato, per sapere se i Ministri non intendano invitare gli organi competenti a destinare la eccedenza delle vincite all'aumento delle quote dei vincitori che hanno indovinato un numero inferiore di risultati utili. (6733) « CALABRÒ ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per avere notizie circa un problema che interessa, ogni giorno di più, le necessità del traffico di Roma e di centinaia di migliaia di abitanti del Lazio che transitano su Roma, e precisamente il problema del completamento dell'anulare intorno a Roma, da anni semi-costruito, ma non completato e non aperto al traffico, dalla via Aurelia fino alla via Flaminia.

« L'interrogante con l'occasione gradirebbe anche conoscere se il Governo non abbia intenzione, attraverso l'ANAS, di fare provvedere al raddoppio dello stesso anulare in alcuni dei tratti già costruiti e saturi ormai di intensissimo traffico, quali ad esempio il tratto tra la Via Tuscolana e la via Appia Nuova e il tratto, particolarmente importante, tra la via Cristoforo Colombo e gli svincoli per l'autostrada di Fiumicino.

« Sempre in relazione ai problemi di traffico, che sono sempre più gravi per i tre milioni di italiani che quotidianamente operano in Roma e intorno a Roma, ed al fine di non lasciare inutilizzate opere pregevoli e costosissime recentemente realizzate, l'interrogante gradirebbe conoscere se il Governo non intenda intervenire nei modi più cogenti ed urgenti perché sia finalmente realizzato lo svincolo ed il raccordo diretto fra la nuova autostrada Roma-Civitavecchia e la via Aurelia nella loro intersezione nella zona di Torre in Pietra, raccordo che per ragioni veramente inspiegabili non è stato previsto nei primitivi progetti (ed anzi pare che sia stato — per chi sa quali misteriose o utopistiche o speculative ragioni —

volutamente escluso) e la cui importanza si è già manifestata evidentissima soprattutto nella decorsa stagione estiva.

(6734)

« GREGGI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per avere notizie circa l'attuazione della legge 1965 n. 1177 per la concessione di mutui ad istituti ed a privati per la realizzazione di nuove case di abitazione, in particolare con riferimento a precedente interrogazione alla quale fu data a suo tempo cortese risposta.

« L'interrogante gradirebbe conoscere:

1) quale sia stato il numero definitivo delle richieste formulate dai cittadini interessati ed aventi diritto;

2) quale sarebbe in valore l'ammontare delle costruzioni edilizie realizzabili, ove tutte le richieste potessero avere accoglimento;

3) a quale punto è l'istruttoria delle richieste stesse e per quante è stato già riconosciuto il pieno diritto al mutuo;

4) quante costruzioni e per quale valore abbiano potuto già avere inizio.

L'interrogante gradirebbe anche conoscere in quale modo le varie richieste siano ripartite tra richieste di singoli cittadini, richieste di costruttori e richieste di enti.

(6735)

« GREGGI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere quali provvedimenti urgenti intende adottare per porre rimedio alla ingente disoccupazione nel settore degli insegnanti elementari che secondo calcoli approssimativi ammonta alla imponente cifra di circa 300.000 insegnanti, malgrado il conclamato bisogno di scuole; se è a conoscenza che i maestri particolarmente colpiti dalla disoccupazione sono quelli che pur avendo al loro attivo molti anni di pratica con un capitale prezioso di esperienza e pur essendo proclamati idonei all'insegnamento sono poi pretermessi nelle graduatorie per successivi concorsi per esame o addirittura cancellati dalla graduatoria dopo dieci anni di insegnamento con totale misconoscimento dei titoli acquisiti.

« In attesa di provvedimenti radicali e di riforme legislative a giudizio dell'interrogante indispensabili ma non proponibili con effetti pratici nel corso della presente legislatura si domanda al Ministro che cosa può o intende fare urgentemente per assicurare l'impiego a coloro che abbiano superato uno o più concorsi

conseguendo l'idoneità all'insegnamento senza costringerli a dare nuovi esami, se cioè esiste la possibilità della costruzione urgente di nuove sedi razionalmente distribuite nel territorio nazionale con sollecita procedura fissando il limite di una quindicina di alunni per classe; se è rigorosamente rispettato il limite di età per gli insegnanti in carica; se non è possibile far valere l'idoneità all'insegnamento in provincia diversa da quella in cui fu conseguita; se non è necessaria una graduatoria ad esaurimento che consenta di immettere nei ruoli tutti coloro che hanno conseguito l'idoneità in precedenti concorsi o se addirittura non si ritiene necessario un blocco dei concorsi o quale altro provvedimento è ritenuto utile per lenire le sofferenze di molte migliaia di insegnanti senza lavoro e per non disperdere un capitale umano di grande utilità per lo Stato.

(6736) « PACCIARDI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i Ministri di grazia e giustizia e dell'interno, per sapere — di fronte all'enorme e sempre più disgustoso dilagare di stampa pornografica nelle edicole di tutta Italia e di fronte alle notizie che ogni tanto si hanno del sequestro di qualche numero di questi veramente inqualificabili periodici — se dal 1962 in poi, a seguito delle denunce annunciate anche attraverso la stampa, si siano avute, e quante, condanne penali di questo genere di pubblicazione, cioè se i competenti organi dello Stato abbiano svolto e svolgano una qualche efficace azione di tutela.

« L'interrogazione ha il suo triste fondamento nel fatto — evidentissimo — che queste pubblicazioni — soprattutto da alcuni mesi — si sono paurosamente moltiplicate di numero e soprattutto si sono sempre più sfacciatamente qualificate per pubblicazioni non soltanto indecenti e volgari ma inequivocabilmente e vergognosamente pornografiche (e questo evidentemente perché la doverosa azione di repressione è inefficace).

(6737) « GREGGI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri del tesoro, delle finanze e del commercio estero, per conoscere — avendo appreso dalla stampa che l'editore Giangiacomo Feltrinelli, in seguito a un'inchiesta della polizia tributaria, è stato denunciato per traffico di valuta in relazione alle somme da lui accumulate mediante la vendita dei diritti del ro-

manzo *Il dottor Zivago* dello scrittore russo Boris Pasternak in alcune decine di paesi —:

1) se la denuncia a carico dell'editore Feltrinelli riguarda soltanto l'operazione con la quale una parte delle somme summenzionate (circa settanta milioni) fu trasferita nell'URSS alla fine del 1959 e nella prima metà del 1960;

2) oppure se la denuncia a carico del Feltrinelli riguarda anche tutte le altre somme (circa due miliardi di lire) che non sono state trasferite nell'URSS.

(6738) « D'AMATO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri della marina mercantile e della sanità per conoscere se essi siano o meno a conoscenza del fatto che sulle navi di linea della Società Tirrenia con rotta tra i vari porti peninsulari e quelli sardi con notevole frequenza si verifica che l'altoparlante di bordo affannosamente chieda (e non di rado senza risultato) se vi sia o meno un medico fra i passeggeri, urgendone le prestazioni per uno dei viaggiatori; del fatto che la durata delle traversate di dette navi sia di 13 ore (linea Portotorres-Genova) e di 14 ore (linea Cagliari-Civitavecchia), con carico di passeggeri, durante la buona stagione, ammontante talvolta a ben 1200 unità, cui sono da sommarsi gli uomini dell'equipaggio.

« E per conoscere se — in considerazione di un tale fatto — essi intendano o meno disporre perché la Compagnia armatrice provveda a dotare ciascuna di dette navi di un medico di bordo e della attrezzatura sanitaria indispensabile per i pronti interventi.

(6739) « COCCO ORTU, CANTALUPO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i Ministri del lavoro e previdenza sociale e dei trasporti e aviazione civile, per conoscere quali iniziative intendono perseguire in ordine alla grave situazione in atto nelle aziende di autolinee in concessione CETA-SAM-SAT con sede legale in Napoli Calata Capodichino n. 254.

« Le predette aziende, infatti, in violazione delle norme di legge e dei contratti collettivi, già peraltro arretrata e contestata, in sede di Ispettorato del lavoro e della motorizzazione civile, effettuano licenziamenti e sospensioni di lavoratori che in particolare hanno esercitato il diritto di sciopero; inoltre le stesse aziende adottano provvedimenti ingiustificati ed illegittimi relativamente ai trattamenti contrattuali delle ferie, dei riposi settimanali, dei

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 NOVEMBRE 1967

turni e di malattia, nonostante precisi impegni sottoscritti innanzi al Prefetto ed all'Ufficio regionale del lavoro di Napoli.

« L'interrogante infine sottolinea la pesantezza della situazione, peraltro nota a codesti Ministeri, e fa presente che essa potrebbe peggiorare con atti di ulteriore rappresaglia e con gravi disordini.

(6740)

« ARMATO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro del tesoro per sapere se è nelle condizioni di rendere pubblici i dati relativi alla composizione delle nostre riserve valutarie — in oro, dollari, sterline e altre divise — dai quali è possibile ricavare la consistenza della perdita subita dal nostro paese a seguito della svalutazione della sterlina e dai quali si potrà anche dedurre se il rapporto fra riserve in dollari e altre riserve sia stato mantenuto nei termini corretti onde evitare i pericoli derivanti dalla debolezza del dollaro e comunque un sostegno indiretto a una politica che, sul terreno monetario e su quello più generale della azione americana nel mondo non coincide certamente con gli interessi dell'Italia.

(6741)

« ÀNDERLINI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro della pubblica istruzione per conoscere per quali motivi la Scuola media di Villacidro frequentata da ben 548 studenti sia stata lasciata sino alla metà del mese di novembre con i soli professori di matematica, disegno e ginnastica, provvedendosi solo dopo un mese e mezzo dall'inizio dell'anno scolastico alla nomina di 10 docenti di lettere, comprendendo tra questi 4 insegnanti di lingue.

(6742)

« COCCO ORTU ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni per conoscere quali provvedimenti intenda prendere per il definitivo inserimento dei vari Comuni dell'*hinterland* milanese, nella rete telefonica urbana della metropoli.

« L'interrogante ricorda al Ministro che già in precedenza gli aveva rivolto analogo, pressante appello; localizzando i suoi interventi su Comuni diversi, ma non per tutto il territorio geografico che gravita su Milano, nel quale esistono situazioni da considerarsi anacronistiche e paradossali.

« Tale, infatti, si presenta il caso del territorio di Niguarda, i cui abitanti — pur essendo, ad ogni effetto, cittadini milanesi — sono divisi, telefonicamente, in due settori distinti, parte inseriti nella rete metropolitana e parte in quella di Cusano Milanino. Altrettanto si verifica per i cittadini milanesi abitanti in via Palmanova, che sono inseriti nella rete di Cologno Monzese.

« Il Ministro sarà a conoscenza — perché i Partiti e la stampa hanno dato recentemente rilievo alla notizia — che, nei giorni scorsi, a Pioltello, si sono riuniti i Sindaci, i consiglieri comunali e gli operatori economici di quel grosso centro, unitamente a quelli dei comuni di Carugate e di Cernusco. In tale riunione è stato dato sfogo al malcontento serpeggiante nei tre Comuni ed è da prevedere, sull'esempio di Cinisello Balsamo, altre « serrate » di commercianti e manifestazioni di intere cittadinanza.

« Lo stato di cose lamentato si traduce, per i cittadini dei Comuni esclusi dalla rete urbana, in bollette di pagamento onerosissime e, per le aziende ubicate negli stessi Comuni, in un aumento del costo di gestione che incide sui loro bilanci, ogni anno, per decine di milioni. Frena, inoltre, il deflusso verso la periferia di molte industrie che potrebbero insediarsi in località discoste dai quartieri di abitazione, eludendo, con tale freno, l'auspicio degli urbanisti più responsabili.

« Consta all'interrogante che, dal punto di vista economico, la Società concessionaria, a causa dell'assurda situazione sopra descritta, registra in alcuni popolosi e attivi centri dell'*hinterland* milanese, densità telefoniche che si potrebbero definire da zone sottosviluppate, notevolmente inferiori alla media nazionale.

« Per i motivi economici, umani e politici esposti, l'interrogante invita il Ministro ad esaminare l'opportunità di provvedere con urgenza al riordinamento della rete telefonica milanese, soddisfacendo in tal modo — assieme all'interesse dello Stato — le annose aspirazioni di centinaia di migliaia di cittadini.

(6743)

« SERVELLO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri del tesoro e delle finanze, per conoscere quali provvedimenti intendano adottare al fine di garantire il costituzionale diritto di libertà di sciopero del personale finanziario che è stato leso in varie località richiamando in servizio funzionari aventi particolari incarichi ed imponendo ad essi di effettuare le consegne ad altri rimasti in servizio.

« Tali richiami rappresentano inammissibili intimidazioni operate nei confronti di chi esercita un proprio diritto, oltre a rappresentare di fatto una temporanea destituzione del funzionario dalle mansioni svolte.

« Infine chiedono di sapere se corrisponde al vero che in certi uffici è stato permesso a personale estraneo all'amministrazione finanziaria di svolgere servizi negli uffici e maneggiare pratiche senza tenere conto della delicatezza imposta dall'importanza dei servizi stessi.

(6744) « SOLIANO, RAFFAELLI, NANNUZZI, RAUCCI, TOGNONI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro del tesoro, per conoscere il giudizio del Governo sulla situazione venutasi a creare in seguito alla svalutazione della sterlina, le misure che intende adottare per ovviare alle conseguenze negative che tale provvedimento non mancherà di esercitare sulla economia del nostro Paese, e quali impegni il Governo ha assunto o intende assumere di fronte alla situazione di crisi del sistema monetario internazionale.

(6745) « AMENDOLA GIORGIO, BARCA, MICE-
LI, CAPRARA, RAFFAELLI, RAUCCI,
SOLIANO ».

Interpellanza.

« Il sottoscritto chiede di interpellare i Ministri del lavoro e previdenza sociale e delle

finanze, per conoscere quali iniziative intendono perseguire in ordine alla vertenza contrattuale dei lavoratori delle imposte di consumo che da due anni si trascina senza alcuna previsione di soluzione.

« Infatti l'Unione nazionale appaltatori e l'Istituto nazionale gestione imposte di consumo hanno, fino ad oggi, addotto a motivo del loro rifiuto a prendere in considerazione le responsabili richieste dei lavoratori, la esigenza di non alterare l'attuale livello dei costi del servizio nonché l'impossibilità di aggiornare il contratto di lavoro in presenza di un provvedimento di riforma del sistema tributario.

« In proposito l'interpellante, premesso di non accettare in linea di principio tale atteggiamento, ritiene opportuno che si pervenga alla conoscenza di più precisi elementi di valutazione con riferimento alla distribuzione ed entità dei costi del servizio che come è noto, viene reso sia nell'interesse dei comuni che dello Stato.

« Ritiene, inoltre, che il riferimento alla precitata riforma non può costituire preclusione all'aggiornamento del contratto in quanto esso è l'insostituibile elemento di regolazione del rapporto di lavoro fino a che lo stesso sussiste.

(1254)

« ARMATO ».